

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Letture dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Continuazione della discussione sulla legge di pubblica sicurezza — Articolo 7 — Osservazioni dei senatori Colli e Deferrari — Emendamento del senatore Alfieri — Osservazioni del ministro dell'interno e del senatore Deferrari — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo 7 — Articolo 8 — Adozione di un'aggiunta del senatore Pinelli e degli articoli 8 e 9 — Rinvio alla Commissione della sezione 3^a relativa agli assessori e commissarii — Articolo 18 — Approvazione dei §§ 1 all'8 — § 9: osservazioni dei senatori Giulio, Stara, Sclopis, Pallavicini Ignazio, Alfieri e del ministro dell'interno — Emendamenti della Commissione, e dei senatori Sauli e Pinelli — Adozione dell'emendamento della Commissione e del § 9 — Riproduzione del § 10 del progetto ministeriale del senatore Fraschini — Parlano contro i senatori Di Pallone, Deferrari e Alfieri — Ritezione del medesimo — Approvazione dei §§ 10 e 11 — § 12: emendamento del senatore De Cardenas — Osservazioni dei senatori Giulio, Sclopis e del ministro dell'interno — Emendamento del senatore Alfieri — Parole dei senatori Jacquemoud, Stara e Sclopis — Adozione dell'emendamento del senatore Alfieri, e di un'aggiunta del senatore Di San Marzano e dei §§ 12, 13 e 14 — § 15: approvazione dell'emendamento del senatore Alfieri e dei §§ 15 al 20 — Sospensione del § 21 — Adozione dei §§ 22 al 25 e dell'articolo 19.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale.

RETTIFICAZIONE AL PROCESSO VERBALE.

COLLI. Domando la parola per una rettificazione.

Mi pare che nel processo verbale non si faccia cenno della soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 4, il quale, credo, è stato naturalmente soppresso; sono queste le parole: *Ad ogni intendente di provincia supplisce un assessore di pubblica sicurezza.*

Mi pare, dico, che nel processo non se ne faccia cenno, ed è perciò che mi sono permesso di fare questa osservazione nel caso che avvisi il Senato che di questa soppressione s'abbia nel verbale a far menzione.

PRESIDENTE. La cancellazione dell'ultimo alinea è indipendente di sua natura dall'approvazione dell'emendamento, perciò se non vi è altra osservazione il processo verbale si tiene per approvato.

LETTURA DELL'INDIRIZZO DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che la Commissione incaricata per la preparazione della risposta al discorso della Corona ha già compiuto il suo lavoro. Se il Senato assente, io pregherei il signor conte Sclopis di darne lettura.

(Il Senato assente.)

SCLOPIS, relatore (*Legge*):

« SIRE! — Le parole che V. M. pronunziava sull'aprirsi di questa Sessione parlamentare vi furono accolte con unanime applauso; espressione ad un tempo di riconoscenza, d'ossequio e d'affetto. Esse rimarranno profondamente scolpite negli animi nostri.

« Le più dure prove si vincono allorchè si mira ad uno scopo provvido e grande, allorchè un principe generoso indirizza il suo governo per una via franca e sicura.

« Tale è la condizione nostra, o Sire, e per quanto possano essere gravi le difficoltà da cui siamo circondati, il nobile

esempio che ci proponete sarà meta ai desiderii, conforto ai travagli, premio alla perseveranza d'un popolo degno di quelle libere istituzioni a cui fu dal Magnanimo Padre Vostro chiamato.

« Così sul suolo italiano, ricco di tante memorie, sacro per tante sventure, la virtù dell'opera s'agguaglierà all'attezza del concetto ispirato dalla ragione dei tempi e dal dettame della sapienza civile.

« Al beneficio di tranquillità esterna che ci promettono le buone e pacifiche relazioni tra il Governo di V. M. e gli Stati esteri siamo lieti di aggiungere la speranza che l'opportunità degli accordi commerciali ed i miglioramenti nelle varie leggi, specialmente nelle economiche, ci aprano l'adito a nuove sorgenti di pubblica e privata prosperità.

« Noi non dubitiamo, o Sire, che i popoli del vostro regno porgano pronti e sufficienti i mezzi onde riordinare le finanze. Su questo importantissimo oggetto porterà il Senato con ogni sollecitudine un esame esteso e profondo, persuaso siccome egli è che la vigoria di un paese si determini anzitutto dall'ordine interno del suo finanziario sistema.

« Quando la legislazione di uno Stato si mantiene nella indipendenza ed integrità del suo ufficio, e la religione esercita largamente a pro d'un popolo fedele ed incivilito la benefica influenza che da lei sola procede, allora si può guardare con occhio sereno al presente ed all'avvenire. Il Senato fa voti perchè tale felicità sia assicurata al regno della M. V., che per tanti titoli ne è meritevole.

« Un vincolo antico e santo, contro cui non valsero nè mutar di tempo, nè variar di fortuna, stringe la patria nostra a' suoi Principi. L'onore della vostra casa, o Sire, è un vanto della nazione, e quella concordia che le felicitava entrambe è un pegno reciproco di fausti destini.

« La M. V. col presagire che passeremo incolumi le gravi condizioni presenti si è fatta interprete della fiducia e del costante proposito dei popoli dalla Provvidenza di Dio alle vostre cure affidati.

« Questa fiducia non andrà fallita; questo proposito sarà mantenuto coll'accordo dei poteri dello Stato, e col concorso di tutti i cittadini che sanno apprezzare la saviezza dei nostri ordini costituzionali, la probità del Governo, la fede ed il valore del Re. »

PRESIDENTE. Questo discorso sarà dato alla stampa, quindi distribuito ai signori senatori, i quali, dopo l'inter-
vallo legale, assegneranno il giorno della discussione, che dovrà farsi in pubblica adunanza.

**SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci porta a continuare la discussione della legge sulla pubblica sicurezza. Erasi fermato il Senato all'articolo 6 del progetto della Commissione, dopo il quale vi sono undici articoli soppressi del progetto primitivo.

A tenore di quanto ieri si era deliberato, io leggerò quegli articoli, se qualche senatore desidera di richiamare l'attenzione del Senato. Altrimenti io passerò alla lettura dell'articolo 7.

Non essendovi alcuna osservazione sugli articoli soppressi, io debbo dar lettura dell'articolo 7, che è il primo a discutersi del progetto della Commissione.

« Art. 7. In tutti i comuni che non sono capoluogo di

provincia, la cura della pubblica sicurezza è affidata al sindaco o a chi ne fa le veci. »

COLLI. Non so rendermi ragione perchè in quest'articolo i sindaci dei comuni di capoluogo siano esclusi dal concorrere al buon andamento della sicurezza pubblica se il concorso dei sindaci negli altri comuni è creduto utile.

Io non so, dico, il perchè debbano essere esclusi in questa circostanza i sindaci del capoluogo di provincia, i quali probabilmente sono persone scelte fra la categoria di quelli che sono i più istruiti e i più interessati al mantenimento del buon ordine.

Se il sindaco di Savigliano, per esempio, può esercitare queste funzioni, sotto l'influenza dell'intendente e dell'intendente generale, perchè non lo potrà quello d'Asti o quello d'Ivrea? L'articolo 2 dice: « La tutela della pubblica sicurezza è affidata al ministro dell'interno, e sotto l'immediata sua dipendenza è esercitata per ordine gerarchico dagl'intendenti generali, dagli intendenti, dai sindaci, dagli assessori e dai commissari nella conformità prescritta dalle disposizioni che seguono. » Ora, perchè il sindaco del capoluogo non può trovarsi nella medesima condizione che gli altri? Egli eserciterà le sue funzioni relative alla sicurezza pubblica istes-
samente sotto l'immediata dipendenza per ordine gerarchico come negli altri comuni. Il sindaco del capoluogo ha naturalmente a sua disposizione molti agenti per il servizio; questi agenti possono concorrere al buon andamento della sicurezza pubblica; ed è perciò che oltre al vantaggio reale che se ne avrà, potranno anche alleviare in parte le spese che sono necessarie per dare agl'intendenti il mezzo di disimpegnare le loro funzioni.

Gl'intendenti si vanno già agnando che non hanno i mezzi d'esecuzione; nel tempo del Governo francese le funzioni che sono ora affidate agl'intendenti erano affidate ai prefetti ed ai sotto-prefetti, e questi non avevano mica nel capoluogo del dipartimento altri mezzi di disimpegnare le funzioni di pubblica sicurezza che quelli i quali somministra la località; essi disponevano degli agenti del comune e della gendarmeria; la stessa cosa deve accadere qui; a parer mio non vi sarebbe dunque inconveniente di sorta a che la parola *sindaci* fosse estesa anche ai capoluoghi di provincia.

DEFFERRARI. L'articolo 7 dichiara che la cura della pubblica sicurezza in tutti i comuni che non sono capoluoghi di provincia è affidata al sindaco od a chi ne fa le veci. Con queste parole il progetto di legge viene ad indicare chi avrà la prima, la principale direzione della pubblica sicurezza; non esclude che dopo quest'individuo, il quale ne avrà la direzione, vi sieno dei subalterni per ordine gerarchico che debbano con lui concorrere alla direzione medesima; quindi l'articolo 7 altro non fa che definire chi sarà il principale direttore della polizia, non escludendosene i subalterni cooperatori.

Ritenuta questa spiegazione, si vede facilmente per qual motivo la direzione principale della polizia è affidata ai sindaci nei comuni che non sono capoluoghi di provincia. Vi è l'intendente; e siccome a termini dell'articolo 2 nei comuni che sono capoluoghi di provincia è detto che direttori della polizia e della pubblica sicurezza sono, prima il ministro dell'interno, poi gl'intendenti generali, poi gl'intendenti provinciali, poi i sindaci, ne veniva di necessità che in alcuni capoluoghi di provincia, ove risiede l'intendente, la direzione governativa della pubblica sicurezza non poteva essere affidata al sindaco perchè, a termini dell'articolo 2, già approvato, questa direzione compulsiva è anche accordata all'intendente.

Quindi, a termini dell'articolo 7, non è vero che i sindaci siano privi di concorrere alla direzione della pubblica sicurezza, ma nei luoghi ove vi è l'intendente, o ne' capoluoghi di provincia, quella direzione l'hanno in via subalterna, in via subordinata.

COLLI. Accetto volentieri le spiegazioni date dall'onorevole preopinante; mi pare però che il testo dell'articolo non sia precisamente conforme a quanto egli ha detto, e che l'idea che fa nascere non corrisponda a quelle spiegazioni, motivo per cui io chiederò che si introducesse nell'articolo qualche parola che spiegasse meglio questo concetto. L'articolo che precede l'articolo 2 dice assolutamente che i sindaci dei comuni che non sono capoluoghi di provincia disimpegneranno le loro funzioni sotto la dipendenza degli intendenti generali, degli intendenti della provincia, ecc.; quindi si legge pure all'articolo 7 che i sindaci dei capoluoghi non debbono assolutamente aver parte a questa sicurezza pubblica. Se l'articolo fosse un poco più esplicito in questo senso, allora io non avrei difficoltà di adottare le spiegazioni date dal signor senatore Deferrari.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Mi sembra che per soddisfare al desiderio del senatore Colli, il quale nel fondo si trova d'accordo coll'onorevole membro della Commissione, si potrebbe ripetere all'articolo 7 l'espressione di cui si fa uso all'articolo 3, dicendo: « in tutti i comuni che non sono capoluogo di provincia la direzione del servizio di pubblica sicurezza è affidata al sindaco od a chi ne fa le veci. »

COLLI. A parer mio l'articolo 7 diviene assolutamente inutile dopo le spiegazioni date dall'onorevole preopinante.

Le funzioni relative alla sicurezza pubblica saranno disimpegnate dagli intendenti generali, dagli intendenti di provincia, dai sindaci, da assessori e da altri agenti che saranno proposti a questo fine; quindi è detto all'articolo 23, al quale si riferisce l'articolo 8: « in tale qualità essi eseguono le incumbenze che loro sono affidate dal Ministero dell'interno, dall'intendente generale e dall'intendente, ed esercitano le incumbenze, » ecc.

Dunque è chiaro che anche i sindaci de' capoluoghi non disimpegneranno le loro funzioni che sotto l'influenza, sotto l'autorità dell'intendente generale o dell'intendente. Per questi motivi io credo l'articolo 7 assolutamente inutile, e che serve quanto meno a rendere meno chiara la legge.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non potrei accettare la spiegazione che ora venne data dal signor preopinante a quest'articolo 7. Io ammetto che la disposizione dell'articolo 7 ha in vista essenzialmente la direzione, la qual direzione, ne' comuni che non sono capoluoghi di provincia, vuol essere affidata alla prima autorità, e così al sindaco.

Se si ammettesse pertanto la spiegazione che i sindaci delle città capoluoghi di provincia hanno anch'essi la direzione, quale ne sarebbe la incongruenza? Sarebbe che gli agenti di polizia, come gli assessori od i commissari, dovrebbero essere posti sotto la dipendenza del sindaco. Ora importa al Governo che questi agenti della polizia siano posti sotto la direzione immediata dell'intendente, ed io non vedo perchè, dove vi è un'autorità superiore di polizia, questa si voglia direttamente affidare al sindaco. Il qual sistema combina appunto coll'articolo 2, nel quale si stabilisce la gerarchia in questa maniera, cioè: il ministro dell'interno, gli intendenti generali, gli intendenti, i sindaci, ecc.

Dove vi sono gli intendenti, evidentemente i sindaci possono essere dalla direzione principale esclusi. Tant'è che se si ponesse per massima che nelle città capoluogo di provincia la polizia fosse affidata ai sindaci, si dovrebbe fare altra eccezione, perchè nelle città di Torino e Genova già affidò il Senato la polizia ad un intendente speciale.

Quindi se anche in queste città, come nelle città capoluoghi di provincia, si volesse affidare questa principale direzione della polizia ai sindaci si rientrerebbe nell'inconveniente che fu già provato in questo nostro paese, cioè di due polizie, le quali si urtano soventi l'una coll'altra, ed invece di far procedere, incagliano il servizio. Pare adunque che dove vi è un'autorità superiore che esercita, e dove vi è un'autorità che ha in questa materia il mandato speciale, la polizia debba non essere affidata ai sindaci. Dunque, secondo me, in quei luoghi dove l'autorità superiore è il sindaco, dove nessuna autorità è superiore al sindaco, è naturale che è al sindaco medesimo, come agente del Governo, cui deve essere affidata la pubblica sicurezza.

In questo senso e non altrimenti è che devesi intendere questo articolo 7, perchè la legge non impedirà all'intendente di domandare il concorso del sindaco nelle operazioni di polizia, ma esclude che sia data al sindaco la direzione della stessa nel luogo dove l'amministrazione di pubblica sicurezza fu già ad altri confidata.

DEFERRARI. La Commissione concorre pienamente nelle spiegazioni date dal signor ministro, ma per togliere ogni equivoco e per aderire ai desiderii espressi dagli onorevoli signori senatori Colli ed Alfieri di Sostegno, proporrebbe la seguente modificazione di redazione: « In tutti i comuni che non sono capoluoghi di provincia, la direzione (invece di dire la cura) della pubblica sicurezza è affidata al sindaco. »

Dicendo direzione si usa la stessa parola già adottata nella legge all'articolo 2, e si fa vedere che i sindaci residenti nei capoluoghi di provincia, se non hanno la direzione, potranno avere la cura, potranno concorrere nelle cose di pubblica sicurezza.

ALFIERI. Risponderò una parola all'osservazione fatta dal senatore Colli, alla quale non mi pare su questo punto si sia fatta risposta, ed era in ciò che mi faceva riguardare l'articolo 7 come inutile dopo le spiegazioni date dall'onorevole membro della Commissione. Io ravviserei nessuna inutilità nella proposta dell'articolo 7, perchè egli è con questo articolo che si viene a stabilire che i sindaci, nei comuni non capoluoghi, avranno la direzione del servizio di pubblica sicurezza; perchè altrimenti il Governo si riserverebbe l'arbitrio di destinarvi un commissario il quale assumesse questa attribuzione.

All'articolo 12 vi è detto che i commissari dipendono dai rispettivi sindaci, ciò che dimostra la superiorità che si è voluto con quest'articolo 7 dare al sindaco nelle funzioni di pubblica sicurezza.

FRANZINI. Mi sembra che il Senato avendo approvato l'articolo 4 in cui vien detto: « Nell'ordine gerarchico stabilito dall'articolo 2, ecc., in caso di assenza o d'impedimento supplisce ad ogni intendente generale per le cose relative alla pubblica sicurezza il funzionario che ne fa le veci nelle altre sue attribuzioni amministrative; ad ogni intendente di provincia supplisce un assessore di pubblica sicurezza. »

Voci. È cancellato.

COLLI. Aveva chiesta la parola per dire che mi associava alla proposizione dell'onorevole senatore Deferrari.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Anch'io l'accetto.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione è quello che ora debbo mettere in discussione. Sostituendo alla parola cura la parola direzione, meglio si spiega la parte che ai sindaci, di cui si parla, appartiene nella polizia.

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(È adottato.)

Pongo ai voti l'articolo 7 così emendato.

(Il Senato approva.)

« Art. 8. In tale qualità essi eseguono le incumbenze che sono loro affidate dal ministro dell'interno, dall'intendente generale o dall'intendente, ed esercitano le incumbenze degli uffiziali di sicurezza pubblica enunciate all'articolo 18. »

DE CARDENAS. Domanderei qui la divisione per la votazione dell'ultimo paragrafo, sul quale avrei qualche osservazione a fare.

Voci. È un solo paragrafo.

DE CARDENAS. Sull'ultimo inciso: *ed esercitano*, ecc.

Questo qui è separato dal senso dell'antecedente articolo e ne domanderei la divisione.

PRESIDENTE. Potrebbe esporre i motivi che lo conducono a domandare la divisione.

DE CARDENAS. Il motivo per cui domandava questa divisione è perchè nell'ultimo inciso di quest'articolo 23 del progetto ministeriale ed 8 della Commissione viene attribuito ai sindaci tutto quello che è detto all'articolo 18. In questo io trovo alcune incumbenze che non mi paiono troppo adatte all'esercizio di un sindaco. Il primo alinea dell'articolo 18 porta che essi debbano adempiere alle incumbenze attribuite dal Codice di procedura criminale agli uffiziali di polizia giudiziaria.

Prendo il Codice di procedura criminale, ed osservo: « Art. 45. Le guardie campestri, considerate come uffiziali di polizia giudiziaria, sono incaricate, » ecc., fra le altre cose « di ricercare i delitti. » Non so se si troveranno dei sindaci che vogliano assumere queste funzioni di *ricercare i delitti*.

All'articolo 47 vediamo: « Le guardie campestri arresteranno e tradurranno avanti al giudice qualunque individuo che avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunziato per clamor pubblico. » Allorché il reato importa la pena del carcere, o più grave, difficilmente si troveranno dei sindaci che vogliano andare personalmente a fare questi arresti, se pure tale è l'intelligenza del § 1 dell'articolo 18.

Trovo al § 7 di quest'articolo 18 che i sindaci (qui non si parla che dei sindaci de' comuni dove non vi è residenza dell'intendente) debbano intervenire a qualunque pubblica riunione, ordinandone lo scioglimento quando fosse causa di tumulto.

Questo dovere di intervenire a qualunque pubblica riunione nei siti capoluogo di provincia ove può esservi un funzionario stipendiato che abbia quest'onere, potrebbe ammettersi; ma che un sindaco, il quale ha l'amministrazione del paese, che ha altro a fare, si voglia porre nell'obbligo di intervenire, a segno di poterlo accusare di mancanza in caso che non intervenisse, mi pare che sia una cosa molto gravosa.

Questi sono i motivi per cui domanderei che si sopprimessero queste ultime parole: *ed esercitano le incumbenze degli uffiziali di pubblica sicurezza*, enunciate all'articolo 18, prima di avere discusso quale di queste incumbenze possano essere più o meno convenienti per essere assegnate ai sindaci.

SCLOPIS. L'articolo 45 del Codice di procedura criminale, sul quale l'onorevole signor preopinante fonda le sue obiezioni, include due qualificazioni: di guardie campestri,

e di agenti di polizia. Nel progetto di legge che abbiamo sotto l'occhio si parla degli uffiziali di sicurezza pubblica. Osservo che altro è essere agente di polizia, altro è essere uffiziale di sicurezza pubblica.

La cura ministeriale, l'opera famulativa, si compie dagli agenti; la direzione e la sorveglianza si esercita dagli uffiziali. Dirò di più. Nello stesso capo dove sta l'articolo 45 citato sono indicate altre autorità di polizia: vi è il giudice, vi è l'avvocato fiscale; sono anch'essi uffiziali di polizia, e sicuramente non sono mai stati confusi cogli agenti, e sicuramente non si adontano di curare anch'essi in questa parte la pubblica tutela.

DE CARDENAS. Ciò che io ho detto è perchè l'articolo 45 qualifica le guardie campestri, in alcuni casi, come uffiziali di polizia giudiziaria; e ne' punti in cui sono considerati come uffiziali a cui è prescritta la pubblica sicurezza...

STARA (Interrompendo). Perchè la legge ha voluto in quei casi particolari attribuire alcune funzioni anche a questi agenti; ed è perciò che glielie ha attribuite specificamente.

PINELLI. Anch'io domando la divisione nella conformità chiesta dal senatore De Cardenas, ma per motivi diversi; perchè quelle parole che si leggono nell'articolo 23, *ed esercitano*, ecc., non potrebbero più sussistere dopo la variazione che si è fatta nell'articolo 7, in cui è specificato che non si intende parlare che della direzione.

Dunque, secondo lo scopo dell'articolo 23, non converrebbe più portare la cosa sopra quelle incumbenze, o meglio dirò attribuzioni, che sono in generale unicamente nella cura, poichè si è dichiarato che la cura si lasciava sussistere; e deve sussistere tanto per quelli che sono sindaci di capoluoghi di provincia, come per i sindaci che non lo sono.

Essendo dunque riformata la redazione dell'articolo 7, mi pare che ne venga anche il bisogno di non lasciare la redazione dell'articolo 23 nel senso in cui è, perchè sembrerebbe dover confondersi quella redazione.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si chiede da due parti la divisione della votazione di quest'articolo, e per due diversi motivi; e non occorre alcuna deliberazione del Senato in questa materia, giacchè il nostro regolamento all'articolo 55 proscrive che nelle materie complesse la divisione è di diritto. In conseguenza io debbo mettere prima ai voti quella parte dell'articolo che non tocca ancora la clausola sulla quale avvi diversità di opinione.

Metto ai voti le seguenti parole:

« In tale qualità esse eseguono le incumbenze che sono loro affidate dal Ministero dell'interno, dall'intendente generale o dall'intendente. »

Chi le approva voglia levarsi.

(Sono approvate.)

Segue la parte che ora è controversa.

La parola è al senatore Stara.

STARA. Le parole *ed esercitano le incumbenze degli uffiziali di pubblica sicurezza*, enunciate nell'articolo 18, sono indispensabili, nè le medesime sono in collisione con quelle che vennero surrogate nell'articolo 7, cioè che *la direzione della pubblica sicurezza è affidata al sindaco od a chi ne fa le veci*.

Due specie di attribuzioni sono affidate ai sindaci coll'articolo 7: loro si attribuisce la direzione di pubblica sicurezza, e la esercitano come gli intendenti nei capoluoghi di provincia.

Coll'articolo che segue si dice come è esercitata questa

direzione, cioè sotto la dipendenza del ministro dell'interno, dell'intendente generale e dell'intendente. Di più si attribuisce al sindaco un'altra specie di funzione, cioè l'esercizio delle incombenze degli ufficiali di pubblica sicurezza, le quali erano già implicitamente contenute nella parola *cura* che si leggeva nell'articolo 7. Essendosi ora tolta la parola *cura*, e sostituita quella di *direzione*, le parole che si leggevano nel successivo articolo, ed esercitano le incombenze degli ufficiali di pubblica sicurezza, divengono ancor più necessarie per esprimere che, oltre alla suprema direzione hanno anche questa seconda qualità di attribuzione, cioè l'esercizio delle incombenze degli ufficiali di sicurezza pubblica.

PINELLI. Per rendere più chiaro lo scopo di questa separazione, parmi che si debba raffrontare quest'articolo 23 col 18, essendo così concepito: *gli assessori, i sindaci*, ecc. Se sussiste la redazione che comincia colle parole *in tale qualità* (cioè dei sindaci dei comuni che non sono capoluoghi di provincia) *eseguiscono le incombenze*, ecc., ne verrà per conseguenza che quando si vorrà intendere che cosa si contenga nell'articolo 18, dove si parla pure dei sindaci, s'intenderà che questi sindaci medesimi non possano essere quelli dei capoluoghi di provincia. Dunque vi sarebbe una specie di contraddizione.

Io diceva questo perchè mi sembrava che, ammessa la verifica nella redazione del vocabolo *direzione*, ne sarebbe venuta la conseguenza che per conservare la differenza che avvi fra *direzione* e *cura* nell'articolo 23, si dovrebbe dire: « in tale qualità, come sindaci dei comuni che non sono capoluoghi, eseguono le incombenze che loro sono affidate dal ministro dell'interno, » ecc.; e l'ultima clausola si dovrebbe spiegare in questo modo, cioè: « ed esercitano inoltre, però senza pregiudizio di quelle incumbenze che sono affidate, » ecc.: e questo unicamente per spiegare il senso dell'articolo?

STARA. Siccome l'aggiunta della parole *inoltre* non cambia in nulla le disposizioni dell'articolo, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'aggiunta della parola *inoltre*.

PINELLI. Io accetto anche un'altra aggiunta, qualunque siasi, la quale indichi il divario che passa tra *cura* e *direzione*.

(Messa ai voti l'aggiunta della parola *inoltre*, è adottata.)

PRESIDENTE. Metto ai voti la clausola che era finora stata sospesa.

(È adottata.)

Metto ai voti l'intero articolo 8.

(È adottato.)

Do lettura dell'articolo 9:

« Nelle occasioni di fiere, mercati, feste ed altre di straordinario concorso di popolo, il sindaco potrà emanare manifesti per impedire tumulti, disordini e danni.

« In tali manifesti potranno pure essere comminate le pene non eccedenti la natura ed i limiti di quelle di semplice polizia; e qualora non siavi comminazione di pena, s'intenderà applicabile ai contravventori l'articolo 735 del Codice penale. »

Se non vi ha chi chieda la parola, porrò ai voti il paragrafo primo di questo articolo 9.

(È approvato.)

Paragrafo 2.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo intero voglia alzarsi.

(È approvato.)

Passiamo alla sezione terza. Comincia questa dall'articolo 10 e si protrae fino all'articolo 17.

Debbo far presente al Senato che il voto ieri emesso sull'emendamento proposto dal senatore Colli all'articolo 3, vale a dire, che invece dell'opera degli assessori presso gli intendenti di provincia, si surrogli nella polizia l'opera di quei pubblici funzionari che suppliscono agli intendenti, secondo l'ordine loro gerarchico ed amministrativo, porta con sé la necessità di rifare tutta intiera questa sezione, giacchè sia il progetto ministeriale, sia il progetto della Commissione muovono dal pensiero che gli assessori debbono essere conservati in quel servizio. Ora l'emendamento Colli porta seco l'abolimento della carica di assessore, meno nelle città principali di Torino e Genova.

Ciò posto, io credo molto difficile di poter far procedere oltre questa discussione, sia prendendo per base il testo ministeriale, sia prendendo quello della Commissione, senza restar esposti ad una miriade di emendamenti a ogni passo, i quali sicuramente turberanno l'ordine e la celerità della discussione.

Proporrei adunque che tutta intiera questa sezione si rimandasse alla Commissione, la quale, udito il ministro dell'interno, che pure acconsente all'emendamento Colli, voglia rifarla tutta quanta, avuto riguardo all'opinione già adottata dal Senato, per la quale gli assessori non debbono più nelle provincie essere istituiti.

Se il Senato ciò approva, si passerebbe all'articolo 18, cioè alla sezione in cui si parla dei doveri degli ufficiali di polizia, materia questa tutt'affatto indipendente da quella che rimarrebbe sospesa.

STARA. L'emendamento proposto dal signor senatore Colli, approvato dal Senato, secondo me non ammette questa portata. Il progetto ministeriale recava che dove non vi sono intendenti, e nei comuni capoluoghi di provincia, vi possa essere un commissario. Questa parola *commissario* si ventilò nel seno della Commissione, e si trattò la questione di vedere se si dovevano mantenere commissari, o non piuttosto surrogarvi assessori in tutti i luoghi dove il progetto ministeriale prescriveva che vi sarebbe un commissario.

La Commissione ha creduto che al commissario dovesse essere surrogato un assessore. Le ragioni di queste surrogazioni furono ampiamente esposte nel rapporto della Commissione, ed erano di destinare persone che avessero qualità e titoli che le rendessero più accette e più abili ad esercitare queste funzioni. Perciò la Commissione aveva proposto che la parola *commissari* si sopprimesse, e venisse alla medesima sostituita quella di *assessori*. Nell'articolo 4, dove si fece luogo all'emendamento Colli, cadeva precisamente per la prima volta l'applicazione di questa sostituzione.

In quell'articolo si trattava di vedere se in mancanza dell'intendente dovessero le funzioni concernenti la pubblica sicurezza essere esercitate o da chi ne farà le veci, ovvero, secondo il progetto del Ministero in un articolo successivo, da un commissario, oppure, secondo la Commissione, da un assessore che si vorrebbe surrogato al commissario.

Il Senato adottando l'emendamento Colli ha creduto che né commissari, né assessori dovessero supplire l'intendente, ma dovesse bensì supplirlo, in caso di malattia od altro impedimento, chi ne fa le veci. Dunque l'emendamento sta: così sta anche tutto il capo che stiamo per discutere, cioè a dire che non occorre altro cambiamento, se non che dove si trova il vocabolo di *assessori* che la Commissione ha proposto converrà ritenere quello di *commissari* di cui nel progetto ministeriale.

In questa parte non c'è differenza alcuna, per conseguenza crederei che si potesse continuare la discussione, avvertendo solamente che non essendosi adottata la proposizione della Commissione, che tendeva a surrogare il vocabolo di assessori a quello di *commissari* là dove nel progetto emendato dalla Commissione si parla di assessori, si surrogherà, secondo il testo ministeriale, la parola *commissari*.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io concorro pienamente col senatore Stara nel credere che la decisione del Senato di ieri non abbia ancora radicalmente tolta questa questione, ma che solamente l'abbia sospesa. Ora, per ritornare alla stessa questione, se cioè i commissari debbano essere surrogati dagli assessori, io ho già ieri spiegato i motivi per cui credo inconveniente di mantenere i commissari, anche per non aggravare di troppo le città che devono corrispondere lo stipendio agli assessori, i quali costano troppo, oltre ad un'indennità di alloggio di lire 400. Quindi pare che non sia necessario quest'articolo.

La questione adunque sarà tutta nel surrogare la parola *commissari* là dove si trova la parola *assessori*.

Se la Camera si adatta fin d'ora ad accettare quest'emendamento, la Commissione si trova perfettamente d'accordo col Ministero.

ALFIERI. Credo che la Commissione non intenda sopprimere assolutamente la menzione degli assessori, poichè gli assessori sono nominati nell'articolo 2° che ha già fatto oggetto di deliberazione del Senato.

Vi è poi un articolo successivo in cui si dice che gli assessori sono nominati dal Re; per conseguenza quest'articolo non deve cessare dal far menzione degli assessori.

STARA. Gli assessori sono mantenuti dal progetto ministeriale per quanto si è delle città di Torino e di Genova, ma per gli altri luoghi non vi sono più assessori, vi sono bensì, secondo il progetto ministeriale, dei commissari.

A questa parola *commissari* la Commissione aveva creduto di surrogare quella, che credeva più nobile, di *assessori*; starà adunque al Senato di vedere se là dove si parla di commissari si debba sostituire, come propone la Commissione, la parola *assessori*, oppure se si debba ritenere, come porta il progetto ministeriale, la parola *commissari*.

Tutta la questione quindi qui si riduce.

Quanto poi agli assessori, che sono conservati dal progetto ministeriale ed anche dalla Commissione, per Torino e Genova, non vi ha difficoltà; si tratta solamente per quei luoghi in cui, secondo il progetto ministeriale, non si fosse proposto di nominarli assessori; starà al Senato di vedere se debbano chiamarsi col vocabolo proposto nel progetto ministeriale, ovvero con quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che nel votare l'articolo 3° coll'emendamento Colli s'intese pienamente di abolire nelle provincie la carica di assessori. Basterà perciò il notare che la clausola ultima dell'articolo 4°, la quale diceva: « ad ogni intendente di provincia supplisce un assessore di pubblica sicurezza, » è stata cancellata.

Questa cancellazione vuol dire che il Senato non volle intendere parlare d'assessori nelle provincie. Per indicare poi l'imbarazzo che deriverebbe da una perpetua sostituzione di commissari agli assessori, basterà incominciare l'esame dal primo articolo del progetto primitivo, in cui si scrisse che « sotto la dipendenza immediata degli intendenti generali o degli intendenti l'autorità politica viene anche esercitata da commissari sotto la loro dipendenza immediata, » nel mentre che noi nell'articolo 4° abbiamo già intramesso fra l'intendente e gli altri ufficiali chi fa le veci del primo.

Di articoli riformabili in ugual maniera io ho trovato una lunga serie; ed è perciò che, a vece di farne oggetto di emendamenti ogni volta che occorrono, per togliere confusione crederei più facile e più spedito che la Commissione procedesse essa a tale riforma, locchè abbrevierebbe pure la discussione.

STARA. Piuttosto la Commissione rivedrà gli articoli per farvi le opportune sostituzioni a tuogo. (Interruzione di più voci)

FRASCINI. Se non erro, ieri votando l'articolo 3° del progetto della Commissione, alle parole seguenti: « gl'intendenti dirigono il servizio di pubblica sicurezza nelle rispettive provincie, » si sono aggiunte ancora le parole: « nelle città capoluogo. »

Io dimando perdono al Senato se alle volte errassi, ma credo che si sia fatta quest'aggiunta.

Ora la medesima porta indispensabilmente una variazione sostanziale all'articolo, che sarebbe quello che cadrebbe ora in discussione.

Nell'articolo 10 si dice: « ne'comuni che sono capoluoghi di provincia il servizio di pubblica sicurezza è diretto da assessori, » alla quale parola si sostituirebbe quella di *commissari*. Ora noi qui abbiamo un articolo, l'articolo 3°, che conferisce la direzione del servizio di pubblica sicurezza nei capoluoghi di provincia agli intendenti, ed abbiamo l'articolo decimo il quale accorda ne'comuni che sono capoluoghi di provincia il servizio di pubblica sicurezza agli assessori ed ai commissari.

Questa è una contraddizione, secondo me, la quale provenne sicuramente in conseguenza dell'aggiunta fatta all'articolo 3°. Ma quest'aggiunta ora è fatta, è stata dal Senato votata, conseguentemente egli è indispensabile che si ripari alla contraddizione che vi sarebbe nell'articolo decimo, il quale darebbe ora all'intendente ed ora all'assessore ed ora al commissario la direzione del servizio di pubblica sicurezza nel capoluogo di provincia.

Io fo poi questa osservazione per dimostrare quanto sia necessario che l'intera sezione terza sia rimandata alla Commissione perchè si ripari a questo inconveniente.

COLLI. Io non considero la contraddizione che osserva con ragione il preopinante nel primo paragrafo dell'articolo 10 come una conseguenza della variazione che è stata fatta. Se questa contraddizione esisteva, sicuramente sarebbe stata osservata, come lo è giustamente.

Nei comuni che sono capoluoghi di provincia il servizio di pubblica sicurezza è diretto dall'intendente, e, se si vuole aggiungere, « di chi ne fa le veci, » ma non mai dagli assessori quando l'intendente esercita da sè stesso le sue funzioni. Dunque sarà facilissimo il correggere, dicendo che sarà esercitato dagli assessori sotto la direzione dell'intendente, se si vuole; ma quando si è già detto in altro articolo che la direzione del servizio di pubblica sicurezza è affidata agli intendenti, non si può dire che è affidata agli assessori, e questa non è sicuramente conseguenza della variazione introdotta all'articolo 3°.

FRASCINI. L'articolo 3° e l'articolo 10° erano perfettamente d'accordo, al mio senso, tra loro, qualora l'articolo 3° non fosse stato emendato.

Gl'intendenti hanno la direzione della sicurezza pubblica nelle provincie; gli assessori, i commissari hanno la direzione del servizio di sicurezza pubblica nei capoluoghi di provincia; ciò poteva stare certamente, e non vi era contraddizione alcuna, anzi era conforme all'ordine gerarchico sul quale è precisamente appoggiato il complesso della legge che discu-

tiamo. L'intendente esercita la sua sorveglianza, la sua direzione nelle provincie, ed ha sotto di lui assessori o commissari che voglia dirsi, i quali esercitano veramente la direzione della sicurezza pubblica nel capoluogo di provincia, ma ora è divenuto inconciliabile, ed è perciò che io credo debba vararsi l'articolo 10.

STARA. Se il Senato lo crede, la Commissione non ha alcuna difficoltà. . .

PRESIDENTE. Propongo al Senato che si sospenda l'esame di questa sezione, e che essa sia rimandata alla Commissione per esser messa d'accordo coll'emendamento il quale è stato ieri consentito dal ministro e adottato dal Senato.

ALPIERI. Prima di assentire alla proposta fatta dal presidente, crederei di dover richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 12, il quale, stando a parte, mi pare che apporti qualche confusione. Esso dice: « I commissari dipendono dai rispettivi sindaci. » Io credo che si riferisca ai commissari nominati nell'articolo 11, e quindi dovrebbe far parte di quest'articolo. Altrimenti, questo disposto facendo un articolo a parte, si potrebbe credere che si riferisca anche all'articolo 10, col quale non pare abbia relazione.

PRESIDENTE. Ripropongo al Senato la questione di sospendere l'esame di questa sezione fino a che la Commissione abbia fatto un nuovo studio a questo proposito.

(Il Senato approva.)

Leggo l'articolo 18:

« Gli assessori, i sindaci ed i commissari di pubblica sicurezza debbono:

« 1. Adempiere alle incumbenze attribuite dal Codice di procedura criminale agli ufficiali di polizia giudiziaria;

« 2. Accertare le contravvenzioni alla presente legge, ai regolamenti emanati per la sua esecuzione, ed ai manifesti pubblicati dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, a termini degli articoli 5 e 9;

« 3. Accertare le contravvenzioni alle leggi sul porto d'armi, la caccia, i boschi e selve, la polizia stradale, le vetture pubbliche, i pesi e misure e le altre leggi speciali;

« 4. Prestare aiuto e somministrare le richieste notizie ai magistrati, tribunali, giudici istruttori ed ufficiali del pubblico ministero inquirenti, ovvero prescriventi l'esecuzione delle sentenze e mandati loro;

« 5. Vegliare sull'osservanza delle leggi dello Stato relative al rispetto dovuto al culto religioso;

« 6. Vegliare alla conservazione dell'ordine pubblico e disciogliere gli assembramenti che possono turbarlo nei casi e nei modi determinati dall'articolo 85 e seguenti;

« 7. Intervenire a qualunque pubblica riunione, ordinandone lo scioglimento quando fosse causa di tumulto;

« 8. Vegliare alla conservazione dell'ordine nei teatri, balli ed ogni altro pubblico spettacolo o trattenimento;

« 9. Sorvegliare i ladri di campagna, gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le persone sospette;

« 10. Promuovere l'osservanza delle condizioni prescritte per l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, osterie, giuochi di bigliardo ed altri simili stabilimenti, per i tenenti persone o camere mobiliate da affittare, visitando il registro delle consegne degli albergatori, osti e locandieri;

« 11. Impedire l'esercizio dei giuochi proibiti, massime sulle piazze, contrade od in qualsiasi luogo pubblico; sciogliere le riunioni dei ragazzi che attendono al giuoco, dandone avviso ai parenti;

« 12. Denunciare coloro che, senza il prescritto permesso, esercitano una delle professioni accennate negli articoli 51 e 61, o vendono numeri per essere giuocati al lotto, o prati-

cano lotterie in contravvenzione alle leggi relative, sequestrando senza dilazione gli oggetti e biglietti di lotteria, gli scritti affissi o pubblicati mediante le stampe clandestine, e le immagini o statue od altri oggetti che, esposti al pubblico anche nelle bacheche, offendano la pubblica morale. Gli oggetti sequestrati saranno immediatamente consegnati all'autorità giudiziaria;

« 13. Intimare il silenzio e ordinare il ritorno alle rispettive abitazioni a coloro che schiamazzano o cantano durante la notte per le piazze o vie e turbano la pubblica quiete, salvo, in caso di disobbedienza, il disposto dell'articolo 103;

« 14. Far ritirare gli ubbriaachi quando corrono qualche pericolo o possono essere causa di disordine;

« 15. Visitare, in caso di fondato sospetto, le botteghe degli armaiuoli o venditori d'armi, sequestrando e consegnando all'autorità giudiziaria quelle di cui fosse proibita la vendita o il porto, e denunciando coloro che le ritenessero;

« 16. Visitare, in caso di fondato sospetto, le case di prestito con pegno, e denunciare coloro che ne tenessero aperte senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 516 del Codice penale;

« 17. Sorvegliare le fiere ed i mercati, e farsi rendere estensiva la carta di autorizzazione dai venditori ambulanti;

« 18. Notificare al giudice mandamentale ed al sindaco il rinvenimento degl'infanti che si trovassero esposti od abbandonati, acciò il giudice possa procedere alle volute informazioni, ed il sindaco annoti su apposito registro il fatto della esposizione o dell'abbandono;

« 19. Esercitare un'attiva tutela verso gl'indigenti infermi o inabili al lavoro, i furiosi, i dementi ed altre persone aventi diritto ad una speciale protezione;

« 20. Vegliare sull'esecuzione delle sentenze portanti la pena del confine, dell'esilio locale, della interdizione o sospensione dall'esercizio di una professione, negoziazione od arte;

« 21. Invigilare sui postriboli, penetrandovi in ogni caso di fondato sospetto;

« 22. Vegliare sulla pubblica salute, per ragguagliare prontamente l'autorità competente di tutto ciò che può alterarla, senza ritardare intanto quei provvedimenti che non soffrono dilazione;

« 23. Dare i provvedimenti d'urgenza in ogni caso di naufragio, incendio o rovina;

« 24. Assistere e proteggere i forestieri in ogni giusta loro istanza o richiesta;

« 25. Tutelare il libero e pacifico esercizio del diritto di riunione dei cittadini a termini delle leggi. »

(I §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° vengono successivamente approvati dal Senato senza osservazioni.)

Rileggo il § 7°. (*Vedi sopra*)

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Faccio un'osservazione. Per quanto riguarda ai sindaci non pagati, quest'obbligo mi pare sia molto grave, aggiunta l'impossibilità in molti di adempirlo, singolarmente nei paesi assai popolati e nei capoluoghi di provincia. Lascio al giudizio d'ognuno il fare le opportune considerazioni in proposito.

DEFERRARI. La parola *intervenire* non richiede una intervento personale del sindaco, ma solo quella della sua sorveglianza per mezzo de'suoi dipendenti.

DE CARDENAS. Allora la cosa sta bene.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il § 7°.

(È approvato.)

Rileggo il § 8°. (*Vedi sopra*)

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PINELLI. Domanderei se sotto le espressioni « vegliare alla conservazione dell'ordine nei teatri, balli, ed ogni altro pubblico spettacolo o trattenimento, » s'inchiude semplicemente l'impedire che nessun tumulto accada, o se vi si debba pur comprendere una vigilanza su tutto ciò che concerne il rispetto ai buoni costumi e può interessare essenzialmente la moralità ed il bene delle famiglie.

La Commissione avrà probabilmente qualche schiarimento a dare intorno a questa redazione.

DEFERRARI. La Commissione avendo avuto di mira di parlare di sorveglianza sull'ordine pubblico, ha inteso certamente la sorveglianza su tutto ciò che offende non solo la quiete, ma ancora la moralità pubblica.

PALLAVICINI IGNAZIO. Dimando la parola per far osservare che mi parrebbe assai conveniente di specificar meglio questa sorveglianza sui pubblici spettacoli, onde non venga lesa menomamente la religione.

In questo paragrafo non mi pare ben espressa l'idea dell'ordine che deve regnare nei pubblici luoghi, nei teatri, per esempio. Domanderei perciò che venisse formulato diversamente.

CIBRARIO. Prendo la parola per osservare che in quanto ai teatri, se si tratta dell'azione scenica, la cosa non è di competenza de' commissari di sicurezza pubblica, perchè non si può rappresentare un'azione qualunque sul teatro se non è prima passata sotto la censura teatrale, alla cui sola negligenza sarebbero imputabili tutti gli eccessi, tutte le offese al buon costume che si vedessero sopra le scene.

Il commissario, l'uffiziale di pubblica sicurezza non deve occuparsi fuorchè degli spettatori. Se da questi si commette qualche azione che offenda il buon costume o la religione, sicuramente è dovere del commissario di vegliare a che non succedano, a che cessino quelle scene qualsiasi che potrebbero offrire argomento di disturbo o di scandalo.

PALLAVICINI IGNAZIO. Accetto le spiegazioni date dall'onorevole preopinante per quanto spetta alle città principali, ove sia stabilita una censura, come sarebbe a Torino, a Genova, e forse in altre città dello Stato; ma in molte piccole città e comuni in cui si fanno rappresentazioni di commedie anche in una sala, ed in cui non vi è Commissione veruna di censura, è devoluta perciò quest'autorità al sindaco, all'uffiziale di sicurezza pubblica, e quindi mi pare necessaria l'aggiunta che io proponevo.

DEFERRARI. Mi permetterò di osservare che questo è un paragrafo di riepilogo, il quale mette sotto gli occhi degli uffiziali di pubblica sicurezza il compendio de' loro doveri. Considerato questo paragrafo ottavo come indice, dirò così, de' loro doveri, crederei che fosse sufficiente. Se poi mi si domanda se in questo paragrafo ottavo vi sia una legislazione completa sui teatri, rispondo di no. Non è questa la legge ove si debba trattare di tale materia. La legislazione sui teatri potrebbe anche cadere in questa legge, ma allora dovrebbe essere collocata in un capo a parte, qui nulla vi può essere messo di ciò, perchè, ripeto, non è altro che un'indicazione dei doveri che incombono agli uffiziali di pubblica sicurezza.

Per altra parte vi esistono già leggi speciali; se queste saranno incomplete, spetterà al signor ministro o a qualche altro membro del Parlamento a proporre delle altre.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ad ovviare agli inconvenienti testè accennati dal senatore Pallavicini è necessario certamente che esista una revisione, per così dire, centrale, per modo che quelle rappresentazioni che sono proibite o

permesse in un luogo lo siano anche in un altro. Esistendo già le leggi le quali non permettono che abbia luogo veruna rappresentazione in teatro senza il permesso della revisione, non si tratta di altro fuorchè di stabilire norme, e di queste norme sta occupandosi il Ministero, e potranno essere date con decreto reale, ed anche con una legge, benchè io non lo creda necessario, atteso che è già in vigore la legge che proibisce queste rappresentazioni, e che pone sotto gli ordini del Governo il determinare quando o non sia lecita una rappresentazione. Intanto sono perfettamente d'accordo col senatore Deferrari, membro della Commissione, in quanto dice che come riepilogo questo paragrafo è sufficiente.

DI COLLEGGNO LUIGI. La spiegazione che ci dava il signor senatore Cibrario mi dà luogo ad osservare che la sorveglianza su quello che riguarda i teatri potrebbe essere, nel senso suo, divisa in due, perchè diceva che vi sono i revisori per tutto quanto si deve rappresentare sul teatro, ma che l'autorità di pubblica sicurezza ha anche a questo proposito l'incumbenza di sorvegliare al buon andamento d'ogni cosa.

Io credo che questa molteplicità di sorveglianza, invece di giovare, nuoca, giacchè sento dire, non frequentando io i teatri, che bene spesso seguono disordini sia nelle rappresentazioni drammatiche, sia in quelle mimiche, non venendo osservata la legge con tutto quel rigore che esigerebbe il rispetto dovuto alla religione ed al buon costume.

Il signor ministro ci dice che se ne occuperà, ed io spero che le providenze che sarà per emanare impediranno quegli scandali che troppo frequentemente si rinnovano nella capitale e forse anche in altri luoghi.

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi permetterò di notare ancora che, oltre ai disordini che succedono nelle rappresentazioni drammatiche, vi sono ancora quelli che commettono gli attori coll'aggiungere all'improvviso espressioni che non si trovano scritte nelle opere che vennero sottoposte alla revisione. Quindi se non vi ha l'autorità la quale sorvegli nell'atto della rappresentazione acciò gli attori non si permettano aggiunte a quanto è stato riveduto ed approvato, non si otterrà mai lo scopo che si desidera.

DEFERRARI. In materia di rappresentazione teatrale vi sono due cose da distinguere: il dramma ed il modo con cui esso viene rappresentato. Il dramma cade sotto la censura: esso sarà approvato o per intero o solo in parte, questo è cura della revisione. Ma quando il dramma è approvato, resta l'esecuzione. Ora quest'esecuzione, quand'anche si trattasse di cosa la più santa, potrebbe trasmutarsi in turpitudine per colpa di chi la rappresenta.

Gli attori potrebbero, per esempio, prendersi la libertà di aggiungere qualche espressione, e questo allora concernerebbe l'esecuzione, la quale cade sotto la sorveglianza della polizia.

DI BENEVELLO. Non ho difficoltà di ammettere che questi abusi possono succedere in fatto di cose teatrali; ma egli è certo però che la direzione dei teatri ha severamente ingiunto ai capo-comici di non alterare di una parola sola nella recita i manoscritti che hanno ad essa presentato; sì che essendo alcune volte state fatte delle alterazioni, i capo-comici furono, come saranno sempre, costretti a presentare i loro manoscritti, e rendere ragione delle infrazioni commesse innanzi all'intendente.

PRESIDENTE. Altro non resta che porre ai voti il § 8° dell'articolo 18.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggerò ora il § 9° così concepito :

« Di sorvegliare gli oziosi, vagabondi e persone sospette, i ladri di campagna ed i mendicanti. »

GIULIO. Vorrei presentare una sola osservazione che cade sulla parola *ladri*.

Sicuramente i ladri sono persone che si debbono non solo sorvegliare, ma punire, e vi ha un non so che di ridicolo nel dire che l'amministrazione di pubblica sicurezza sorveglierà i ladri. (*Harità*) Quindi o deve dirsi *coloro che sono condannati per motivi di furti campestri*, oppure *le persone sospette*, ma sorvegliare i ladri ha qualche cosa di singolare.

STANA. La Commissione aveva usata questa parola perchè essa è comunemente ricevuta; del resto se si crede sostituirla un'altra che indichi meglio il concetto, la Commissione non fa difficoltà.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Io proporrei di dire: *sorvegliare i rei per furti di campagna*.

PRESIDENTE. Forse la Commissione avrà avuto in vista che la qualificazione di *campagna* aggiunta alla menzione di *ladri* tempera di molto l'espressione; perchè ladri di campagna possono dirsi quelli ancora che sono abituati a piccoli ladrocinii che quasi non cadono sotto l'azione repressiva della legge; e pure contraendo in fresca età quel tristo abito, si dispongono ad una graduazione di maggiori reati. Ed è per questo riguardo specialmente che la sorveglianza sovra di essi usata può stornarli dal malvagio cammino.

SCLOPIS. Nel mio particolare non posso a meno di appoggiare l'osservazione dell'onorevole senatore Giulio, perchè veramente la legge non deve sorvegliare i ladri, ma bensì le persone sospette, seguirne gl'indizi e poi colpirli con pene. Quindi io credo che la parola *ladri* non sia opportuna, e che la terminologia legale debba correggere gli abusi delle parole invalse per consuetudine.

PRESIDENTE. Poichè si è rilevata l'inesattezza della parola *ladri*, prego i signori senatori a voler indicare quella che si vuole sostituire.

ALFIERI. Giacchè si è venuto a discutere sull'espressione, io piglio quest'occasione per fare un'osservazione che va più in là, e domanderò: perchè sorvegliare solamente i ladri di campagna e non quelli di città? (*Harità*) Io credo che la redazione è anche difettosa in questa parte.

DI POLLONE. Vorrei ancora aggiungere un'altra osservazione, ed è che la sorveglianza si dovrebbe regolare dalla prigione che hanno sofferto e dalle condanne. . .

Voce. Si è già provvisto a questo riguardo col § 1°.

DEFERRARI. La Commissione aveva redatto il § 9° in modo che si trovasse in relazione cogli altri capi di questa legge. Il Senato sa meglio di me che in essa vi sono capi concernenti alle persone dedite ai piccoli furti di campagna, come vi sono anche capi diretti a determinare che cosa si debba intendere per ozioso e per vagabondo e mendicante. Ora la legge ha voluto sottoporre alla sorveglianza degli uffiziali di pubblica sicurezza queste classi di individui. In questo caso non è che una mera sorveglianza di fatto, poichè vi è già la sorveglianza scritta nel Codice penale, la quale è una cosa totalmente diversa.

La sorveglianza di cui parla il § 9°, che cade attualmente in discussione, è una sorveglianza di attenzione, di prudenza, una sorveglianza tutta di pubblica sicurezza. Ora a termini di questa legge il Senato conosce di già come le persone sospette (legalmente sospette a termini della legge medesima), quelle dedite ai piccoli furti di campagna, saranno sottoposte a condizioni speciali, le quali si estendono a poterle fare legittimamente arrestare anche in circostanze in cui un altro

cittadino non potrebbe esserlo, e nel permettere all'autorità di pubblica sicurezza di fare perquisizioni ai loro domicili in tempo, in modo ed in una forma totalmente speciale.

I motivi per cui la Commissione non ha parlato in questo paragrafo di ladri di città, si è perchè questi si lasciarono sottoposti alle regole del *gius comune*, ed invece si è voluto che i piccoli ladri di campagna fossero corretti in una forma più immediata e più pronta.

Lo stesso dicasi delle frasi *persone sospette* ed altre usate nel § 9°, le quali prendono spiegazione, acquistano un senso speciale dal complesso della legge.

Se ad onta di questo vuolsi però dare seguito alla proposta del signor senatore Giulio, allora alle parole con cui comincia il paragrafo non si potrebbero sostituire le seguenti: *Sorvegliare le persone già condannate per furti di campagna*; perchè poi quelle che fossero meramente sospette di furto di campagna sarebbero comprese nelle parole finali del paragrafo medesimo, che dicono *persone sospette*. E quali si debbano considerare come persone sospette, lo dichiara ulteriormente la legge nei capi seguenti.

SAULI. Domando la parola.

Io proporrei questa compilazione del § 9°:

« Sorvegliare gli oziosi, vagabondi, i mendicanti e le persone sospette, ed invigilare affinchè non seguano furti di campagna o di città. »

Mi pare che così sarebbe troncata ogni specie di difficoltà mossa su questo paragrafo.

PINELLI. Pare veramente che questa discussione, la quale si è già alquanto prolungata a proporzione del tenore della disposizione, non sia tuttavia da passare senza qualche nuova osservazione. Tutti sanno che vi esisteva una legge speciale sopra i furti di campagna; questo genere di delitti specialmente può necessitare una vigilanza. Credo che questo paragrafo alluda particolarmente a molte delle attribuzioni le quali, a tenore di quella legge, dovevano essere esercitate dai sindaci, e provvedevano acciò fossero fatte perquisizioni, o si usassero i modi necessari per sorprendere tali individui.

Se dunque esiste veramente questa *ciurma*, come nei comuni rurali pur troppo vi esiste, la quale va continuamente girovagando per le campagne, e quivi esercitando questa industria, essa necessita una speciale sorveglianza.

Tutti sanno che la polizia rurale non è in tutto eguale a quella di città. Pare adunque che qui si vogliano lasciar vivere quelle attribuzioni che riflettono la polizia rurale e che riescono ad impedire quei furti; quindi io proporrei di ridurre la redazione in modo da rendere evidente quest'idea, dicendo, per esempio: « esercitano una vigilanza onde impedire i furti di campagna e sorprendere gli autori, » ecc., far sentire insomma essere ufficio di un buon sindaco l'adoperare tutti quegli argomenti che tendono alla scoperta di tal genere di reati.

PRESIDENTE. Hanvi due emendamenti su questo paragrafo, giacchè di quello di cui ci tenne or discorso il senatore Pinelli non posso tener conto, non avendolo egli presentato per iscritto.

Il primo sarebbe quello della Commissione, la quale proporrebbe di surrogare alle parole *sorvegliare i ladri* le seguenti: *sorvegliare le persone condannate per furti di campagna*.

Il senatore Sauli accostandosi alla stessa idea, proporrebbe la seguente variazione, cioè: « sorvegliare gli oziosi, vagabondi, mendicanti e le persone sospette, affinchè non seguano furti di campagna »

Il primo emendamento è quello che maggiormente si scosta

dalla primitiva redazione, epperò io lo metto il primo ai voti.

PALLAVICINI IGNAZIO. Io vedo che il senatore Pinelli scrive; credo che egli voglia presentare per iscritto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Se il senatore Pinelli intende di dare per iscritto il suo emendamento, aspetterò per metter anche questo in discussione.

SCLOPIS. Domando la parola contro l'emendamento Sauli.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. La Commissione ha già spiegato nel progetto le ragioni per cui si occupò specialmente in questa legge dei ladri di campagna, perchè questo genere di furti costituisce sgraziatamente una specie di professione abituale.

Sicuramente l'autorità di pubblica sicurezza deve invigilare a che non si commettano reati di sorta; ma io temerei che la proposizione del signor senatore Sauli inchiudendo un termine di più, ma non inchiudendolo tutto fra gli oggetti che sono devoluti alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, induce forse una idea meno perfetta, perchè i ladri di città non si considerano nell'assunto proprio di questa legge, come formanti quella triste professione di cui testè io parlava.

Del resto, certamente, qualunque reato o pericolo di reato deve essere oggetto della sorveglianza dell'autorità pubblica.

(Il senatore Pinelli depono sul tavolo della Presidenza il suo emendamento.)

SAULI. Siccome fu detto che quest'articolo 18 è come il catalogo dei doveri che incombono agli uffiziali di pubblica sicurezza, così io credo che non si possa tacere interamente della vigilanza che debbono esercitare per impedire i furti di campagna e di città. Se si vogliono togliere quelli di città, io parlerò solo di quelli di campagna *(Interruzione)*.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta di chiamare prima se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'emendamento del senatore Pinelli è così concepito. *(Vedi sopra)*.

Chieggo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Io diceva già che fra questi emendamenti quello che maggiormente si scosta dal testo è quello della Commissione, dunque deve avere la priorità, a meno che siavi chi voglia su tal priorità ragionare.

Chi approva l'emendamento della Commissione, il quale consiste nel surrogare alle parole: *sorvegliare i ladri di campagna*, le seguenti: *sorvegliare le persone condannate per furti di campagna*, voglia alzarsi.

(È adottato)

Pongo ora ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

FRASCHINI. Il ministro avea proposto al § 10° dell'articolo 40 che le attribuzioni di pubblica sicurezza fossero di *sorveglianza senza interruzione coloro che furono assoggettati alla sorveglianza della polizia*. Quest'articolo fu reietto dalla Commissione; ben mi accorgo ch'essa sarà stata indotta a rigettarlo in seguito alla considerazione che potesse essere inutile, poichè trattandosi di persone assoggettate alla sorveglianza della polizia, è inutile il ripeterlo. Quando la sentenza dichiara soggetto alla sorveglianza di polizia un condannato, porta con sè necessariamente l'obbligo agli uffiziali di pubblica sicurezza di sorvegliare.

Ma mi sembra non essere inutile per lo meno di richiamare quest'obbligo a cui sono realmente astretti gli uffiziali

di pubblica sicurezza. La proposizione del Ministero avea, a mio credere, un pregio grandissimo nelle parole *senza interruzione*. Coloro che sono soggetti alla sorveglianza di pubblica sicurezza devono essere continuamente, senza interruzione, sorvegliati; ed è per ciò che io ripiglierei questo § 10 del progetto ministeriale, acciocchè voglia il Senato discuterlo; e, se non erro, io credo che debba approvarsi non per la necessità che abbia di ripeterlo, ma perchè (come dissi) è giusto di richiamare quest'obbligo agli uffiziali di pubblica sicurezza, e di richiamarlo in modo particolarmente che la sorveglianza sia fatta *senza interruzione*.

PRESIDENTE. Il signor senatore Fraschini propone di riprodurre fra gli articoli 9 e 10 del progetto della Commissione, il 10° del progetto ministeriale, nel quale era provveduto per la *sorveglianza senza interruzione delle persone già condannate*.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DI POLLONE. Quando domandai la parola era per esporre ciò che molto meglio di me venne esposto dal senatore Fraschini; se non insisto, si è perchè mi venne osservato che un titolo speciale provvedeva a quest'emergenza. Volevo precisamente far osservare che il titolo cui alludeva il mio collega non parla assolutamente fuorchè di condannati posti sotto la speciale osservanza della polizia.

Voleva insistere sull'utilità d'annoverare quelli i quali furono condannati ad essere sotto la sorveglianza dell'autorità.

Lo ripeto, non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto ottimamente il signor senatore Fraschini, ed è per appoggiare il suo emendamento che ho preso la parola.

DEFENNARI. Due sarebbero le proposizioni che vengono fatte al Senato.

La prima è quella dell'onorevole senatore Fraschini, il quale vorrebbe rimettere nella legge il § 10° già proposto dal Governo, e che concerne esclusivamente la sorveglianza penale, quella contemplata dal Codice penale ed inflitta per sentenza dei magistrati.

Vi sarebbe una seconda proposta, quella cioè dell'onorevole senatore Di Pollone, il quale vorrebbe sottomettere ad una specie di sorveglianza le persone ree di un qualche reato, ma che con la sentenza che fu alle stesse inflitta non vennero assoggettate alla sorveglianza della polizia.

Parlerò di entrambe queste proposte.

L'uffizio centrale non ha creduto di dover ammettere nella presente legge il § 10° proposto dal Governo, per vari motivi.

E in primo luogo quando si tratta di sorveglianza penale bisogna rispettare la legge, e rispettare la cosa giudicata. Ora la sorveglianza penale è definita chiaramente dall'articolo 49 del Codice penale: il cangiare questa definizione, l'aggravare l'esecuzione di questa pena, non può farsi senza ingiustizia.

Potrà farsi nell'avvenire, potrà farsi nelle nuove pene che saranno inflitte colle nuove sentenze che saranno pronunciate; ma per quelli che sono condannati alla sorveglianza della polizia questa sorveglianza non può essere nè maggiore nè minore di quella che è scritta nell'articolo 49.

Quando il Senato esaminerà il Codice penale, quando procederà alla riforma di esso, allora la proposta del senatore Fraschini può cadere in acconcio.

Per adesso qual è la legge che esaminiamo? Una legge di esecuzione delle leggi esistenti, una legge di sicurezza e di polizia.

Ora questa legge non può applicare ai condannati alla sorveglianza penale cose diverse da quelle che sono scritte nel Codice penale: per altra parte il dire all'agente di pubblica

sicurezza che debba sorvegliare a che sia osservata la legge, è una cosa che è del suo dovere.

In questo riepilogo si sono annoverate quelle cose che più si credevano necessarie, che più tendevano a turbare l'ordine pubblico, ma non si sono annoverate tutte. In altri termini, quest'articolo che è già lungo, sarebbe divenuto infinito, oppure si sarebbe dovuto riepilogare in una sola frase: *Gli agenti di polizia dovranno sorvegliare a che sia pienamente osservata la legge.* L'articolo in questa maniera sarebbe stato completo, avrebbe abbracciato tutto, ma non avrebbe raggiunto lo scopo che era nella mente del Governo e nella mente dell'ufficio centrale, cioè nello scopo di presentare un compendio, un riepilogo di quelle speciali sorveglianze che erano raccomandate agli agenti di polizia.

Questo per quanto concerne la proposta dell'onorevole senatore Frascini.

Quanto a quella del senatore Pollone credo di avere già dato gli schiarimenti opportuni.

È vero che gli agenti di sicurezza pubblica debbono vegliare a che sia pienamente osservata in ogni caso la legge, e questa è una verità che non si può contestare; ma si deve aggiungere quest'altra specie di sorveglianza.

Noi abbiamo qui la sorveglianza penale, e questa non si applica al caso contemplato dal signor senatore Pollone. Noi abbiamo già la sorveglianza dell'articolo 9, alla quale abbiamo sottoposto un genere di persone tutte specialmente contemplate da questa legge.

La sorveglianza proposta dal senatore Pollone sarebbe una terza specie di sorveglianza, sarebbe un grado di pena, sarebbe un caso non definito da alcuna legge.

In altri termini, che ufficiali di pubblica sicurezza debbano seguitare con più attenzione le persone gravemente sospette, le persone già condannate, è una misura di prudenza.

Se poi questa sorveglianza si vuole tradurre in atto di obbligare le persone sorvegliate a presentarsi agli uffici di polizia a prendere permessi per far cose che non sarebbero vietate senza distinzione ad ogni altra classe di cittadini, allora questa sorveglianza è una pena; e come pena dovrebbe essere messa nel Codice penale, ed essere inflitta da una sentenza. Per conseguenza non potrebbe essere rimandata qui agli agenti di pubblica sicurezza.

Questi sono i motivi per quali l'ufficio centrale si è limitato a proporre l'articolo nel modo nel quale si trova.

DI POLLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di concedere la parola al senatore Di Pollone, devo domandare se l'aggiunta sia appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata)

DI POLLONE. In poche parole esporrò il mio concetto. Certamente non ho potuto mai pensare d'infliggere una pena; solo ho voluto utilizzare i mezzi di polizia, e mi pare che nel proporli io non sia uscito dalla legalità, mentre l'articolo stesso a cui io testè alludeva stabiliva che si dovessero sorvegliare i ladri di campagna; era un'espressione che è stata corretta, essendosi detto che si dovessero sorvegliare coloro che potessero rendersi colpevoli di latrocinii.

Io credo che coloro i quali possono maggiormente rendersi colpevoli di reati sono quelli pur troppo che hanno scontata qualche pena, i quali ben lungi dal ravvedersi non hanno fatto che accrescere la loro tendenza al male.

Quindi non dimando se non che l'autorità di polizia segua passo a passo questi individui, onde impedisca che si riproducano certi reati; questo è ciò che la polizia fa tutti i giorni; credo di non aver dimandato nulla che non sia d'uti-

lità generale; quindi insisto sull'emendamento del senatore Frascini, al quale mi riservo di proporre un sotto-emendamento.

STARA. Se si tratta di quella sorveglianza generale che debbono esercitare gli ufficiali di pubblica sicurezza, questo è già raccomandato dall'articolo primo in cui è detto che devono specialmente adoperarsi a prevenire i reati. Per prevenire i reati che cosa devono fare? Devono sorvegliare. Chi devono poi sorvegliare più particolarmente? Quelle persone sulle quali possono cadere sospetti. Dunque se è in termini generali che si vuole questa sorveglianza, essa è contemplata.

Se poi si vuole una speciale sorveglianza, allora ricorrono tutte le considerazioni per le quali già il mio collega senatore Deferrari dimostrò che per tale speciale sorveglianza non si potrebbe far luogo in questa legge.

FRASCHINI. Mi pare che l'argomento addotto dall'esimio precipuante abbia una portata troppo estesa, poichè negli articoli che discutiamo s'impone agli agenti ed agli ufficiali di pubblica sicurezza il dovere di sorvegliare e di prevenire tutti indistintamente i reati.

Se fosse bastante la disposizione generale colla quale si dà il carico agli ufficiali di pubblica sicurezza di vegliare a che non si commettano crimini, delitti o contravvenzioni, se bastasse questo, si dovrebbero togliere molte, moltissime disposizioni da questo articolo, poichè vi occorrerebbero molte contraddizioni.

Ora, quanto al mio emendamento, il signor Pollone ne ha svolti i motivi molto meglio di quello che avrei potuto fare io stesso; a lui mi riferisco ed insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Debbo dunque porlo ai voti.

Chi approva l'emendamento del senatore Frascini, consistente nel frammettere agli articoli nono e decimo del progetto della Commissione l'articolo decimo del progetto ministeriale, voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova, risulta parità di voti.)

ALPIERI. Secondo il regolamento domanderei la parola per chiarire un punto che mi pare capace di discussione.

L'onorevolissimo senatore Deferrari diceva che in nessun modo si poteva colla presente legge aggiungere a ciò che è disposto e statuito nel Codice penale relativamente alla condizione di coloro che sono posti, per condanna, sotto la sorveglianza della pubblica sicurezza. Se si trattasse di imporre loro nuove pene, io sarei pienamente d'accordo coll'onorevole signor senatore Deferrari, ma trattandosi di stabilire più utili, più minute disposizioni di sorveglianza, io non posso considerarle come pene, e quindi non posso rimanere d'accordo coll'onorevole senatore, massime poi vedendo la Commissione proporre, conformandosi in gran parte al progetto ministeriale, molte disposizioni relative all'esercizio delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza verso questi condannati, poi liberati e posti sotto sorveglianza. Se dunque non solo s'intende di dare queste attribuzioni di sorveglianza sopra i condannati postivi per sentenza, ma che anzi si specifica, in tante speciali disposizioni, in qual modo vi si debba sorvegliare, io non vedo ragione per cui in ciò che si è voluto chiamare il riepilogo, il catalogo delle incumbenze degli ufficiali di pubblica sicurezza, anche di questo non si sia fatto menzione.

Mi si dirà che non sono incaricati effettivamente di questa sorveglianza; ma siccome di molte altre sorveglianze di cui è questione nella sezione successiva si fa cenno in questo articolo che si considera come un riepilogo, così io mi accordo col senatore Frascini.

PRESIDENTE. Il Senato è testimonia della votazione: 26 voti furono favorevoli all'emendamento Frascini, 26 voti gli furono avversi.

Ora il nostro regolamento in casi simili così prescrive:

« Ogni risoluzione del Senato è presa a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità dei voti le proposte rimangono rigettate. »

Il Senato adunque ha rigettato l'emendamento Frascini.

L'emendamento del senatore Di Pollone non essendo che un'aggiunta e spiegazione dell'emendamento Frascini, io credo che sia compreso nella votazione or ora seguita.

DI POLLONE. Certamente dopo che il Senato ha spiegato il suo voto, io non starò più a rinnovare una discussione che si agiterebbe sullo stesso punto.

Il mio emendamento non variava fuorchè nelle espressioni; invece di dire, come l'articolo proposto: « di sorvegliare senza interruzione coloro che furono per sentenza assoggettati alla sorveglianza, » io diceva di sorvegliare coloro che per sentenza erano stati condannati per furto indistintamente. »

Ecco il mio emendamento; ma non insisto, dall'istante che è stato diversamente deliberato.

PRESIDENTE. Si passerà dunque al paragrafo decimo della Commissione.

§ 10. (Vedi sopra)

(È approvato.)

§ 11. (Vedi sopra)

(È approvato.)

§ 12. (Vedi sopra)

STAMA. Qui occorre un errore di stampa: invece di dire articolo 61, si deve dire articolo 60.

GIULIO. Io volevo domandare la parola per la medesima osservazione.

PRESIDENTE. Se non vi è che tale osservazione. . .

DE CARDENAS (interrompendo). Qui è parlato semplicemente degli articoli 51 e 60. Piacemi far osservare esservi molti articoli intermedi che dovrebbero comprendersi nella medesima categoria, per esempio gli articoli 52 e 54.

Nell'articolo 52 si dice: « Nessuno può, senza la licenza dell'intendente, stabilire opifici per la fabbricazione di gas, di zolfanelli, di razzi e petardi o fuochi di artificio. »

E ciò è detto perchè l'ufficiale di pubblica sicurezza dovrà vegliare a che nessuno possa aprire stabilimenti di bagni come all'articolo 51; e così si dica di altri che sarebbero nella stessa categoria.

SCLOPIS. La ragione per cui la Commissione non ha fatto menzione degli articoli 51 e 60 si è perchè ha considerato quelle professioni che per sè hanno un'apparenza e talvolta un carattere di sospetto delittuoso.

Si deve fare una grande distinzione tra queste professioni e quelle che, non avendo nessuna apparenza di sospetto delittuoso, solamente per ragione di pubblica sicurezza materiale esigono che siano conosciute dall'autorità; ed ecco il perchè il progetto non comprende l'articolo 52 a cui faceva allusione l'onorevole senatore De Cardenas.

L'articolo 52 stabilisce che nessuno può, senza la licenza dell'intendenza, stabilire opifici per la fabbrica di zolfanelli, gas, razzi, petardi o fuochi d'artificio; questo permesso si chiede affinchè l'autorità sia prevenuta ed ordini le precauzioni permanenti ed accidentali che sono necessarie per garantire la sicurezza materiale; ma quest'ordine di persone non ha nulla che fare colle altre che sono contemplate negli articoli 51 e 60, dove c'è un sospetto permanente, un'occasione di delitto, epperò una ragione anche permanente di

stare sotto una sorveglianza non interrotta dell'autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Chieggo se l'emendamento De Cardenas è appoggiato. Questo consiste in aggiungere agli articoli 51 e 60 gli articoli 52 e 54.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Pregherei il signor senatore Sclopis ad osservare che le ragioni da lui addotte avrebbero un grandissimo valore se il numero 12 che è ora in deliberazione imponesse agli uffiziali di pubblica sicurezza una particolare sorveglianza sopra gli stabilimenti di cui in esso si tratta; allora sarebbe giusto il fare una differenza fra quegli stabilimenti che per loro natura esigono una particolare sorveglianza, e quegli altri che esigono alcune cautele.

L'articolo 12 non si occupa già di sorveglianza, si occupa unicamente dell'obbligo imposto agli uffiziali di pubblica sicurezza di denunziare coloro che in contravvenzione della legge esercitano alcune professioni per le quali, secondo la legge stessa, è necessaria una preventiva autorizzazione.

Ciò posto, le stesse ragioni che vi sono perchè gli uffiziali di pubblica sicurezza si facciano carico di denunziare uno che ha contravvenuto alla legge, non chiedendo o non ottenendo la preventiva autorizzazione, le medesime ragioni, dico, si hanno perchè gli altri debbano egualmente denunziare coloro che attendono alla fabbricazione di zolfanelli, di gas, ecc., senza l'autorizzazione.

Infatti, per qual motivo si vuole che gli uffiziali della pubblica sicurezza denunzino coloro che hanno fondato uno stabilimento senza ottenerne la permissione? Certamente ad oggetto, primo, di accertarne la contravvenzione; secondariamente, di verificare se tale stabilimento adempia a tutte le condizioni che l'esercizio di esso impone.

Io credo adunque che vi abbia motivo di fare a questo numero 12 l'aggiunta proposta dal senatore De Cardenas, della menzione, cioè, degli articoli 52 e 54.

SCLOPIS. La denuncia che si ricerca dal numero 12, che ora cade in discussione, è una conseguenza di un sistema abituale di sorveglianza.

Quanto a coloro che esercitano quelle certe professioni che possono riuscire riprovevoli, conviene che si ripetano gli atti di sorveglianza e la conseguente denuncia. Quanto alle professioni ed agli oggetti indicati nell'articolo 52 e nell'altro successivo, mi pare che non esistanvi ragioni sufficienti per ammetterle. Imperocchè lo stabilimento di una fabbrica di gas, di zolfanelli, di petardi, di razzi ed altri simili oggetti, è cosa di per sè manifesta, e non occorre che ci si vigili attorno. Quanto all'ottenere il permesso, gli esercenti tali professioni devono dare guarentigia di antivenire i pericoli probabili.

Siccome poi questa legge di pubblica sicurezza forma per sè un complesso di speciale e continuata sorveglianza sopra le professioni che hanno una tendenza in certo modo riprovevole, e che in questo capo appunto si riassumono tutte le materie che formano il principale oggetto di questa legge; così non mi pare che si debba spingere tant'oltre la diligenza nostra nel non solamente tutelare ma nell'inceppare anche l'esercizio delle professioni che non tendono a que'pericoli che si vogliono antivenire in questo stesso articolo. Altre professioni esistono, sulle quali l'autorità pubblica esercita una vigilanza speciale, per esempio, i farmacisti. Sicuramente dai farmacisti possono nascere gravissimi abusi; tuttavia l'autorità di sicurezza pubblica in questa parte si rimette ad una ingerenza speciale di un'altra autorità determinata. Quindi mi pare che ritenendo la specialità di queste professioni, le quali debbono

essere tanto più osservate, quanto più per la loro perniciosa tendenza possono sottrarsi all'occhio vigilante dell'autorità, non sia necessario lo spingere più oltre quella tutela al punto di divenire, per soggezione, eccessiva, per cose che non esigono tanta severità.

PRESIDENTE. Ora debb'essere posta ai voti l'aggiunta del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Aveva domandato di parlare.

PRESIDENTE. Mi pare che abbia già parlato due volte.

DE CARDENAS. Credo di aver parlato una volta sola.

PRESIDENTE. In questo caso ha la parola.

DE CARDENAS. Sarebbe nel caso previsto dal discorso medesimo del senatore Selopis in risposta al senatore Giulio; sarebbe, cioè, quello dell'articolo 54, dove dice: « venditori per le vie di candellette, scapolari, ecc., senza la licenza voluta dall'autorità. » Ai quali articoli 52 e 54 ne aggiungerei ancora tre suggeritimi dall'onorevole nostro collega il consigliere Jacquemoud.

Questi sono l'articolo 63, il quale riguarda i venditori di giornali, libretti ed altri stampati senza opportuna licenza dell'autorità superiore; l'articolo 67, che riguarda i pubblici trattenimenti, quando venissero per esempio esposti in vista del pubblico animali o spettacoli senza la licenza: dal che si sono veduti molti inconvenienti. Sembrami perciò che dovrebbe appartenere all'autorità pubblica il denunciare quando uno, senza l'autorità debita, intraprendesse simili faccende. Ciò valga anche per l'altro articolo 71, che è quello di tenere feste pubbliche, di eseguire serenate, di sparare mortaretti senza la licenza e autorizzazione; onde la proposizione del mio emendamento sarebbe che nell'articolo 12 attualmente in questione comprendasi dentro l'enunciazione degli articoli 52, 54, 63, 67, 71.

PRESIDENTE. Il Senato aveva appoggiata l'aggiunta degli articoli 52, 54; domanda ora il senatore De Cardenas che si aggiungano ancora gli articoli 63, 67, 71.

Chieggo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SCLOPIS. Non so se io vada errato, ma mi pare che se si adottasse quest'emendamento, si confonderebbero grandemente i gradi di vigilanza governativa, e che per andare incontro a pericoli i quali possono esistere, ma che sono rari, e ai quali si antiviene già mediante la necessità del permesso, si porrebbero in soggezione quasi tutte le professioni, nelle quali possono venire gli oggetti, le dimostrazioni, gli atti di cui ha fatto cenno l'onorevole signor senatore De Cardenas.

Io credo che questa confusione che s'introdurrebbe, anziché giovare all'effetto morale e positivo della legge di sicurezza pubblica, le nuocerebbe, poichè è conosciuto che quando si vuole tanto allargare l'azione del Governo, quando si vuole, invece di tutelare con termini di discrezione, inceppare l'azione o, per meglio dire, aprire l'occasione a troppo frequenti incomodi, a molestie, a ripetute investigazioni, poco a poco la molla scade e non si osserva più nemmeno il necessario, perchè si è voluto andare sino ad occupare il superfluo. Con questi termini credette di dover procedere la Commissione. In tutte quelle professioni di cui si parlava, vi possono essere occasioni di disordini; a questi si oppone sia la vigilanza preventiva, che deve esercitare l'autorità quando accorda il permesso, sia la vigilanza generale che sempre si esercita per togliere al pubblico ogni occasione di nocimento. Ma collocare un obbligo di denuncia speciale da porre quasi in una condizione di prevenzione abituale coloro che, a ragione del loro stato, non sono come tali considerati, sembra alla Commissione eccessiva precauzione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non credo necessario di menzionare nel paragrafo che stiamo discutendo altri articoli oltre quelli nel paragrafo stesso menzionati. Diffatti il § 2 di questo stesso articolo dà il carico agli ufficiali di pubblica sicurezza di accertare tutte le contravvenzioni; quindi saranno accertate a termini di questo paragrafo dagli agenti di pubblica sicurezza tutte le contravvenzioni che si commetteranno da coloro, i quali esercitano professioni per le quali si richiede la licenza quando questa licenza essi non abbiano ottenuta.

Ma è egli questo lo scopo del paragrafo che stiamo discutendo?

Lo scopo di questo paragrafo è di indicare come dovere degli ufficiali di pubblica sicurezza non solo lo accertare le contravvenzioni, ma di denunciare al più presto che potranno certi stabilimenti o certe professioni. Quali sono questi stabilimenti? Quelli che danno indizio di tendenze prave, di voler corrompere i costumi, di poter essere apportatori di scandalo: tali sono le professioni e gli stabilimenti contemplati negli articoli 51 e 60. Quindi credo che se è utile d'ingungere agli ufficiali l'obbligo di denunciare questi stabilimenti che non hanno la licenza voluta dalla legge, basta per tutti gli altri stabilimenti l'obbligo agli ufficiali di accertare le contravvenzioni che siasi commesse.

JACQUEMOUD. En partant du principe établi dans cette loi, par des motifs d'intérêt public, que personne ne peut exercer les professions qui y sont désignées avant d'en avoir obtenu l'autorisation spéciale, il me paraît que la rédaction du § 12 est incomplète. On doit imposer aux officiers de sûreté publique l'obligation de dénoncer tous ceux qui exercent sans permission les professions que la loi a contemplées; d'où il suit qu'il faut citer non-seulement les articles 51 et 60, mais encore tous les autres articles qui mentionnent des professions dont l'exercice est soumis à une autorisation préalable, tels que les articles 52 et 54 proposés par M. le sénateur De Cardenas et les articles 63, 67 et 71 que j'avais cru devoir lui indiquer pour ajouter à son amendement. Puisque la loi inflige des peines à ceux qui contreviennent à ces articles, les officiers de sûreté publique ne sauraient être dispensés de les dénoncer, ou bien on doit supprimer les pénalités établies dans ces articles, car elles ne seraient jamais appliquées, si les contrevenants ne sont pas signalés par ceux qui ont la mission de faire exécuter la loi. Par ces considérations, je crois qu'on doit rappeler dans le § 12 tous les articles de la loi relatifs aux industries qui ne peuvent être exercées sans une permission préalable, ou bien se borner à les indiquer d'une manière générale; je préférerais même qu'on adoptât une forme de rédaction dans ce dernier sens, pour ne pas s'exposer à omettre des articles et à laisser une lacune dans la loi.

DE CARDENAS. Je retire mon amendement, et je m'associe à celui que propose M. le conseiller Jacquemoud.

SCLOPIS. Nel caso che le viste del signor senatore Jacquemoud venissero adottate dal Senato, io credo che sarebbe bene di estendere la nostra ispezione non solamente sugli oggetti che cadono in discussione, ma su tutte le altre professioni nelle quali si esiga un permesso governativo per esercitarle. Se si considera come un'infrazione di polizia la sola mancanza di permesso, si potrà ammettere la dottrina del senatore Jacquemoud. Se, come pare più ovvio, l'articolo quale è concepito nel progetto della Commissione, si presenta quale elemento ad eccitare l'azione della pubblica sicurezza sopra professioni aventi prave tendenze, allora credo che non sia il caso di inchiudere in questa speciale precauzione

una vasta materia che sfuggirebbe all'idea primitiva del progetto. Di più osservo che molte di queste professioni per cui si esige un permesso speciale, sono già sottoposte a particolari discipline. Io faceva menzione poc'anzi dei farmacisti, questi sono sottoposti ad una vigilanza tutta loro propria; per conseguenza converrà che il progetto, se si adottano le idee del senatore Jacquemoud, si riformi intieramente, e si coordini con tutte le altre disposizioni della legge di sorveglianza per quelle professioni speciali.

ALFIERI. Mi pare che le varie opinioni vanno man mano accostandosi, e per provarmi a mettermi d'accordo io intenderei di proporre che invece del cenno di quegli articoli che si sono andati ora ricorrendo (cenno mediante il quale forse non si verrebbe a colpire la serie di tutte le professioni che sarebbero a ricordarsi), si dicesse: « denunciare coloro che senza il prescritto permesso esercitano una professione per cui è richiesto un tale permesso, a termini della presente legge. »

Così non si andrebbe nell'inconveniente, cioè nell'eccesso che il senatore Sclopis rimprovera agli oratori che mi hanno preceduto, ed io credo di potere in questa proposizione anche esser assistito dall'onorevole ministro dell'interno, poichè la citazione che si fa nel progetto attuale non è simile a quella che si faceva nel progetto da lui presentato. Nè penso che egli sia così facile a voler rinunciare a quella maggiore tutela che si deve, accennando all'articolo 104 del suo progetto. Propongo quindi che invece del cenno dei due articoli 51 e 60, e di quegli altri che si sono andati numerando, venga detto: « esercitano una delle professioni per cui è richiesto un tale permesso, a termini della presente legge. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

DE FORNARI. Io l'avevo domandata prima.

PRESIDENTE. Devo in primo luogo porre il Senato in situazione di poter appoggiare l'emendamento proposto dal senatore Alfieri, quindi le accorderò la parola.

Il senatore Alfieri propone che invece degli articoli citati si dica: « una delle professioni per cui è richiesto un tale permesso, a termini della presente legge. »

Chi appoggia quest'emendamento, voglia levarsi.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Io avevo domandato la parola per esprimere appunto il parere stesso, quale, meglio assai che io non avrei saputo, lo ha spiegato l'onorevolissimo collega marchese Alfieri: ed ora la riprendo per associarmi alla di lui proposizione. Mi pare poter soggiungere un'osservazione, ed è che, anche a fronte della maggior estensione che si propone di dare alle denunce che formano oggetto dell'articolo in discussione, non abbiamo a spaventarci (volevo dire preoccuparci) delle troppo gravi conseguenze cui possa portare tale estensione a più casi che si presentano in eguale condizione; perocchè non trattasi che di una denuncia, la quale io suppongo non intendasi avere per necessaria conseguenza un procedimento giuridico, una pena, ma soltanto una iniziativa presso l'autorità competente per gli effetti poi che siano del caso, coll'intento che non passi inavvertito dai funzionari competenti alcun esercizio abusivo di professioni, per cui dalla legge si esige una speciale permissione.

SCLOPIS. L'ufficio centrale al certo non si spaventa delle conseguenze dell'emendamento proposto dal signor senatore Alfieri, come non si sarebbe nemmeno spaventato delle conseguenze del sistema indicato dal signor senatore Jacquemoud, perchè in un caso e nell'altro non si tratta di menomare la tutela pubblica, in che solamente consisterebbe il ragionevole

timore dell'ufficio centrale. Esso invece credeva che quando si tratta di provvedimenti di polizia si debba fare il meno possibile, il necessario, e nulla più, per quella ragione che io testè avea l'onore di indicare, cioè che quando si moltiplicano le occasioni di denuncia e di pena, per lo più, a seguito di una grandissima molteplicità di mancamenti, ne viene l'impunità del mancamento successivo.

Le parole dette dal signor senatore De Fornari mi muovono poi a dichiarare che l'ufficio centrale, quando parla di denuncia, intende che essa debba avere un effetto positivo, vale a dire, che debba provocare una punizione, perchè il denunciare soltanto pel piacere di porre il superiore nella difficile e poco gradita circostanza di udire una mancanza e di non poterla reprimere, mi pare che sarebbe contro il voto non solamente di questa, ma di tutte le leggi primitive che esistono. Per conseguenza l'ufficio centrale intende che quando havvi l'obbligo di denunciare, siavi l'obbligo successivo, accertata la contravvenzione, di punire; ed è per questo che credeva di andare più rimossamente nell'applicazione specifica di quest'obbligo di denuncia.

(I senatori Jacquemoud e De Fornari domandano contemporaneamente la parola.)

DE FORNARI. Ove così abbia a intendersi la cosa, cioè ch'io non supponevo poter essere significato da una parola così elastica qual è la semplice denuncia, domanderei che ne fosse appositamente, e non dubbiamente, spiegato il senso, perchè a me non pareva avere tanta portata, nè doversi tanta attribuirgliene; infatti ponno presentarsi casi di qualche iniziativa d'intrapresa di una professione, per esperimento, e non atta, e neppur destinata ad aver seguito, che ben sia tale da essere denunciata, ma che la competente autorità non riconosca doversi trattare come violazione soggetta ad inquisizione, e tanto meno a pena. Ad ogni modo aderisco alla proposizione dell'onorevole senatore Alfieri.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il signor senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUD. J'adopte entièrement la rédaction proposée par M. le sénateur Alfieri. La loi doit être observée dans toutes ses dispositions. Quand elle prescrit certaines obligations, avec une sanction pénale, il importe d'empêcher les contraventions, et il semble qu'elles eussent au contraire été encouragées par la rédaction du projet, en faisant entrevoir aux contrevenants l'espérance de l'impunité. Si la Commission est convaincue que les dispositions des articles 51 et 60 méritent une attention particulière, elle peut, en acceptant la rédaction de M. le sénateur Alfieri, ajouter dans son projet que les agents de la sûreté publique devront exercer une surveillance spéciale sur l'exécution de ces deux articles; mais il me paraît évident qu'il est essentiel de poser au commencement du § 12 le principe général que les agents de sûreté publique sont tenus de dénoncer tous ceux qui contreviennent à la loi, sans qu'ils puissent faire aucune distinction, ni se montrer plus sévères pour certaines contraventions ou plus indulgents pour d'autres.

STARA. Se si adottasse il sentimento del preopinante, allora bisognerebbe ritenere il progetto della Commissione tale quale si trova compilato, poichè il signor senatore Jacquemoud vorrebbe che quanto poi alla sorveglianza fossero indicati quelli su cui si crede che intervenga una più speciale ispezione.

Ora questo è precisamente quanto si contiene nel progetto di legge, poichè al numero secondo si impone l'obbligo agli agenti di polizia di accertare tutte le contravvenzioni alla

presente legge e a quelle altre speciali. Questo è già detto nel numero secondo; e nel numero che si sta ora discutendo che cosa si fa? Si aggiunge anche l'obbligo di una speciale sorveglianza per quelle stesse professioni il cui esercizio può dar luogo a sospetti.

JACQUEMOUD. Je crois que les officiers de sûreté publique ne doivent pas seulement constater, mais qu'ils doivent aussi dénoncer toutes les contraventions à la loi, sans aucune distinction. En disant dans le § 12 qu'ils sont tenus de dénoncer les contraventions aux articles 51 et 60, on pourrait croire qu'ils n'ont pas la même obligation relativement aux articles 52, 54, 63, 67 et 71. Cela ne serait pas rationnel, parce qu'il importe que toutes les contraventions soient constatées et dénoncées, afin d'assurer l'exécution de la loi d'une manière égale et uniforme. C'est par la pénalité que la loi établit l'importance des contraventions et non par la plus ou moins grande sévérité à les poursuivre.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti, uno dei senatori De Cardenas e Jacquemoud, per cui si vorrebbe aggiungere alla menzione fatta degli articoli 51 e 60 quella ancora degli articoli 52, 54, 63, 71.

Il marchese Alfieri, al contrario, vorrebbe ridurre a termini più generici quest'emendamento, e dire: « che si debbano denunziare dalle autorità della pubblica sicurezza tutte quelle professioni esercitate senza permesso, per cui un tal permesso è richiesto, a termini della presente legge. »

Trovo che l'emendamento Alfieri, perchè concepito in termini generali, epperò abbracciante una sfera più distesa, deve avere la priorità di discussione, e per conseguenza lo metto in primo luogo ai voti.

DE CARDENAS. Io mi era unito all'emendamento proposto dal consigliere Jacquemoud, il quale non conteneva più nessun articolo, ma diceva di denunziare quelli che esercitano alcune di quelle professioni per cui necessitano licenze.

Una voce. (Al presidente) Metta ai voti l'emendamento Jacquemoud.

PRESIDENTE. Io non ho ricevuto alcun emendamento dal barone Jacquemoud, e non posso mettere ai voti una cosa che non è scritta.

JACQUEMOUD. Je n'avais pas proposé d'amendement, j'avais seulement fait un dilemme en disant qu'il fallait, ou spécifier tous les articles relatifs aux professions pour lesquelles la loi exige une autorisation préalable, ou plutôt adopter une formule générale qui les renfermât toutes. Je me suis associé à l'amendement présenté dans ce sens par M. le sénateur Alfieri, soit afin de ne pas s'exposer à omettre la citation de quelque article, soit pour ne pas préjuger, par cette citation détaillée, l'admission de divers articles, qui n'ont pas encore été discutés ni votés par le Sénat.

PRESIDENTE. Ragione di più per cui l'emendamento non più per priorità, ma per consentimento deve essere soggetto di votazione.

DI SAN MARZANO Leggo nell'articolo *le stampe clandestine, ecc.*, che offendono la pubblica morale, e credo occorrerebbe aggiungere le parole *la religione* oltre la *pubblica morale*. Capisco che colle parole *pubblica morale* si potrebbe intendere altresì la religione, ma parmi naturale quest'aggiunta.

SCLOPIS. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Si propone di premettere alle parole *la pubblica morale*, le parole *la religione*.

La Commissione acconsente.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Se non vi ha altra osservazione nelle altre parti del paragrafo, lo porrò ai voti per intero.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Rileggo il § 13:

« Intimare il silenzio e ordinare il ritorno alle rispettive abitazioni a coloro che schiamazzano e cantano durante la notte per le piazze e vie, e turbano la pubblica quiete, salvo, in caso di disobbedienza, il disposto dall'articolo 103. »

DI BENEVELLO. Da quest'articolo non ne viene per niente affatto tutelata, a parer mio, la pubblica quiete, giacchè non vedo intimato il silenzio che a coloro che schiamazzano o cantano per le vie.

Suppongo che una mezza dozzina di disgraziati dilettanti di corno vadano a mettersi sotto una finestra a piantare un'armonia a diletto dei circostanti. Costoro potranno dire: ma noi non ischiamazziamo, non cantiamo, e andiamo inanzi. Io credo che a questa cosa si potrebbe riparare in un modo molto semplice, e questo sarebbe che invece di dire: *turbare la pubblica quiete*, si dicesse: *turbare in qualunque modo la pubblica quiete*.

SCLOPIS. Per quanto l'ufficio centrale desidera che non si turbi il riposo dei cittadini durante la notte, per quanto debbano essere eliminate tutte le cause di schiamazzi e di disordini, tuttavia non si potrebbe accomodare alla versione del senatore Di Benevello, perchè il *turbare in qualunque modo* può ancora includere l'effetto di un turbamento, di uno strepito involontario e di tutte quelle cause che non si possono prevedere di rumore durante la notte.

Non crede l'ufficio centrale, secondo quello spirito di discrezione che porta in tutta questa discussione, che a questi casi si possa stabilir pena.

Se si tratta di serenate, di feste notturne, sonovi le disposizioni della legge che provvedono; se si tratta di schiamazzi e di canti durante la notte, locchè presuppone una volontà unicamente di disturbare, non motivata da veruna causa sufficiente, crede anche l'ufficio centrale che possa essere riprensibile, ma l'impedire che si faccia assolutamente rumore per qualunque causa non è nella podestà della polizia il prevenirlo, nè è nella podestà della legge il reprimerlo.

STANA. Aggiungerò ancora a sostegno e conferma di quanto si è detto dal preopinante senatore Sclopis, che quanto si desidera dal signor senatore Di Benevello è già contenuto nell'articolo 169 del progetto ministeriale (101 del progetto della Commissione). Questo viene sotto il titolo in cui si determinano più specificamente i modi e i casi in cui si deve esercitare questa sorveglianza.

Qui, come ho già avuto l'onore di osservare, non si contiene che un riepilogo.

DI VESME. Avrei uno schiarimento a chiedere.

Nel progetto ministeriale si cita l'articolo 169, in quello della Commissione l'articolo 103.

Nella legge l'articolo 169 corrisponde al 101. Vorrei sapere se è errore di stampa, od una modificazione introdotta appositamente.

Voci. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Il Senato ha dunque udito la correzione: articolo 101 invece di 103.

Avendo il senatore Di Benevello ritirato il suo emendamento, non resta che a votare il § 13.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Leggo il § 14. (Vedi sopra)

Non chiedendosi la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggo il § 15. (*Vedi sopra*)

ALFIERI. Mi pare che a questo paragrafo occorra un'osservazione analoga a quella che fece il senatore Colli riguardo ad un paragrafo precedente, ed è intorno a quell'espressione di *fondato sospetto* che viene usata. Non si può sapere se siavi sospetto fondato, senza che vi sia indizio.

Probabilmente la Commissione ha inteso di dire *grave sospetto* o giustificabile sospetto; a me pare poco esatta l'espressione usata di *sospetto fondato*, la quale si trova ripetuta in molti articoli.

SCLOPIS. Le parole *sospetto fondato* si erano prese per un sospetto non leggero; l'opposto del *leggero* è il *grave*; la Commissione adotta per conseguenza la variazione proposta dal senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Propongo al Senato di sostituire alla parola *fondato* quella di *grave*.

(È adottato.)

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Vorrei far osservare che in questo paragrafo vi è un errore materiale. Il progetto del Ministero diceva: « sequestrando quelle armi, di cui fosse proibita la vendita od il porto... » (*Interruzione*)

Alcune voci. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il § 15 emendato.

(Il Senato adotta.)

Leggo il § 16. (*Vedi sopra*)

Il voto or ora emesso dal Senato sopra l'antecedente paragrafo indica che egualmente in questo si debba sostituire la parola *grave* invece delle parole *fondato sospetto*.

Se non vi ha osservazione, io porrò ai voti questo paragrafo.

(È approvato.)

Do lettura dei §§ 17 e 18. (*Vedi sopra*)

(Sono approvati.)

Leggo il § 19. (*Vedi sopra*)

DI CASTAGNETTO. Comunque le parole *inabili al lavoro* comprendano necessariamente anche i minorenni, io crederei utile di annoverare in quest'articolo dopo *furiosi e dementi*, i *minorenni orfani*, ovvero *abbandonati dai loro genitori*. Il caso di questi minorenni abbandonati si presenta molto frequente, massime nelle comunità rurali, ed accade pur troppo che restano talmente abbandonati che si danno ai furti di campagna, oppure, se sono ragazze, sopravvivono inconvenienti maggiori. Necessariamente dicendo: « e tutte le altre persone aventi il diritto ad una speciale protezione » i sindaci dovrebbero pure estendere la loro sorveglianza a questi minorenni. Ma io credo la cosa abbastanza importante perchè si richiami specialmente con una disposizione la loro attenzione sopra questi giovani.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor senatore Di Castagnetto sta nell'aggiungere alle parole: « indigenti, infermi od inabili al lavoro, i furiosi, i dementi » le seguenti: « i minorenni orfani od abbandonati dai loro genitori. »

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

SCLOPIS. La Commissione crede che queste classi d'individui, sicuramente degne di particolarissima benefica attenzione, indicati dal signor senatore Di Castagnetto, siano comprese nella generica indicazione di « altre persone aventi diritto ad una speciale protezione. »

È vero che questi casi a cui accenna il preopinante si presentano di frequente, e sono degnissimi di considerazione, ma è altresì vero che molte altre persone si trovano in condizioni simili, e talvolta peggiori di quelle di orfani o mino-

renni abbandonati; ci sono in certe circostanze le vedove, ci sono le persone le quali si trovano in iscontri improvvisi, che abbisognano dell'assistenza dell'autorità pubblica, epperò per non infievolire colla specialità l'efficacia di un termine generico adoperato, la Commissione proporrebbe di conservare la sua redazione.

Quanto poi ai vagabondi, di cui pure parlava il senatore preopinante, siccome di questi si fa in questa stessa legge un caso speciale, non meno che dei dediti ai ladronecci di campagna, non pare che sia necessario di assentire ad alcuna aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta Castagnetto.

Chi approva, voglia levarsi.

(Il Senato la rigetta.)

Porrò ai voti il § 19.

(È approvato.)

Leggo il § 20. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Do lettura del § 21. (*Vedi sopra*)

GALLI. Mi sembra che questo paragrafo sia alquanto laconico e mancante di spiegazione, quando non fosse che per attivare l'esercizio di quei luoghi, per esempio di verificare se vi siano donne che siano ritenute loro malgrado in quelle case, tutte cose che accadono. Mi sembra dunque che si potrebbe aggiungere quella spiegazione.

PRESIDENTE. Domando in primo luogo se l'aggiunta testè iniziata è appoggiata

(Non è appoggiata.)

DE CARDENAS. La maniera colla quale è concepito questo paragrafo sembra far presupporre una esistenza legale di luoghi che non dovrebbero averla (*Rumori*).

Crederei bene il non pregiudicare per ora una tale questione, riservandola all'articolo 69, restringendo l'articolo 21 a queste parole: « provvedere all'emergenza dipendente dall'articolo 96 della presente legge. »

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore De Cardenas consiste nel sostituire le parole seguenti: « Provvedere all'emergenza dipendente dall'articolo 96 della presente legge. »

Dimanderò se tale emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DEFERRARI. Allora proporrei che questo paragrafo si lasciasse in sospenso, secondo la proposta del signor senatore De Cardenas, sino a che si passi alla discussione dell'articolo 96 che tratta specialmente di questa materia.

PRESIDENTE. Si propone la sospensione di questo paragrafo sino a che si giunga all'esame dell'articolo 96.

(Il Senato adotta.)

Do lettura del § 22. (*Vedi sopra*)

(È adottato.)

Do lettura del § 23. (*Vedi sopra*)

(È adottato.)

Do lettura del § 24. (*Vedi sopra*)

(È adottato.)

Leggo il § 25. (*Vedi sopra*)

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PINELLI. Ho chiesto la parola per far osservare che la redazione di quest'articolo presenta una restrizione in confronto di quello che era nella relazione ministeriale. Nel § 29 si parla di tutelare ogni cittadino ed ogni lecita riunione loro, in ordine al libero e pacifico possesso dei diritti civili e politici, interponendo anche i buoni uffizi nelle gare fra i cittadini e nelle famiglie. Io non vedrei sufficiente motivo per va-

riare la redazione, e per togliere all'amministrazione della pubblica sicurezza quel carattere di buon ufficio che si trova nella redazione ministeriale. In ogni caso farò osservare che, se non erro, questa redazione del numero 29 non è che la riproduzione del testo della legge attuale di pubblica sicurezza. Dunque vi sarebbe una legge esistente, vi sarebbe una proposta del Governo in conformità. Non vedrei pertanto, dico, un motivo sufficiente per dipartirsene. Forse la Commissione non l'avrà fatto inavvertitamente, e crederà che il Governo già abbia abbastanza da stipendiare i commissarii per esercitare quelle certe funzioni, e quelle certe incumbenze di vigilanza che possono essere più essenziali per l'ordine pubblico. Da questa operazione verrà pur quella che veramente sembra debba avere anche effetto, l'attribuzione cioè di vegliare sulla pubblica salute, e di fare provvedimenti nei casi di naufragio, e dare pei forestieri quelle eccellenti disposizioni le quali possono ispirare la pubblica confidenza.

Rispetto ai cittadini non vi sarebbe tale necessità, perchè v'ha quella specie di autorità morale che potrebbe esercitarsi in altre consimili occorrenze. Questa è l'osservazione che io propongo perchè sia messa in considerazione, e che altresì non vi sono presso di noi quegli uffiziali che in altri paesi chiamansi uffiziali, giudici di pace e simili. Questi uffiziali di conciliazione non sono stabiliti nè attribuiti a veruno degli uffiziali esistenti, e non lo saranno probabilmente mai. In Francia, per esempio, la conciliazione incontra gravi ostacoli. Vi sarebbe dunque un unico genere di funzionarii, i quali per legge fossero investiti, ed il Governo loro proponesse di continuare questa confidenza; non vi ha perciò motivo di fare variazione, e propongo di adottare la redazione dell'articolo 29 del Ministero.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se è appoggiata la variazione suggerita del signor senatore Pinelli.

(Non è appoggiata.)

Pongo dunque ai voti il paragrafo ultimo di quest'articolo 18.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Non si può procedere alla votazione complessiva di tutto l'articolo, perchè uno di questi paragrafi componenti l'articolo stesso è stato sospeso sino alla discussione dell'articolo 96. Quando sarà approvato l'articolo 96, allora si procederà alla votazione del complesso di quest'articolo.

Do lettura dell'articolo 19:

« Gli uffiziali di cui nell'articolo precedente devono redigere esatto rapporto o verbale del loro operato. »

Se non si chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Sonvi ora cinque articoli soppressi, i quali precedono la sezione terza dei precetti politici, sui quali appunto il ministro dell'interno si era riservato di fare le sue osservazioni.

Chieggo se di questi 5 articoli, appartenenti parte alla sezione I e parte alla II, siavi chi voglia richiamarli a discussione. Se nessuno chiede la parola io inviterò il ministro degli affari interni a voler parlare in proposito.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Le osservazioni mie le ho già presentate alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora il Senato potrà procedere oltre, aspettando che la Commissione ne faccia il rapporto.

DI CASTAGNETTO. Domanderei soltanto se questa espressione, rapporto o verbale, come nell'articolo 42 del Ministero....

PRESIDENTE (Interrompendo). Sopra questo articolo il Senato ha già presa una deliberazione, e non si può perciò rinvenirvi sopra.

STARA. Aggiungerò ancora che questi articoli si riproducono dalla Commissione, parlando delle pene e del modo di procedere. Là si potrà esaminare il disposto di quei medesimi articoli, ed allora si vedrà se debbano ritenersi quali sono proposti dalla Commissione, oppure se si vogliono introdurre degli emendamenti.

PRESIDENTE. Stante la sospensione cui debbe essere soggetta la materia dei precetti politici, noi dobbiamo passare ad una nuova sezione, cioè alla IV, intitolata: *Delle previazioni per parte degli uffiziali di pubblica sicurezza.*

Io chiedo al Senato se vuole progredire in questo lavoro, ovvero aggiornarlo a domani.

Voci varie. A domani!

PRESIDENTE. Allora invito i signori senatori a volersi ritrovare domani ad un'ora precisa per la continuazione di questa discussione.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.